



10 gennaio 2017

Rapporto esplicativo concernente la modifica dell'ordinanza sulla liquidità

Attuazione della quota di finanziamento
(*Net Stable Funding Ratio, NSFR*)

Indice

1	Punti essenziali del progetto	3
1.1	Situazione iniziale	3
1.2	Nuova regolamentazione	4
1.2.1	In generale	4
1.2.2	Regole derogatorie per le banche di rilevanza sistemica	4
1.2.3	Estensione del campo d'applicazione	4
1.2.4	Interazione tra gli strumenti di politica monetaria della BNS e la NSFR	5
1.2.5	Margine di discrezionalità nazionale analogo a quello della normativa sulla LCR	5
1.2.6	Margine di discrezionalità nazionale specifico per la NSFR	6
1.2.7	A agevolazioni per le piccole banche e altri adeguamenti	7
1.3	Sviluppi internazionali e diritto comparato	8
2	Spiegazioni relative alle singole disposizioni	9
2.1	Adeguamenti redazionali	9
2.2	Esigenze qualitative e LCR	9
2.3	Quota di finanziamento – NSFR	12
2.4	Rilevamento dei dati di altri indicatori e compiti della società di audit	21
2.5	Disposizioni particolari per banche di rilevanza sistemica	22
3	Ripercussioni (analisi d'impatto della regolamentazione)	22
3.1	Introduzione	22
3.2	Panoramica della letteratura attuale	24
3.2.1	Benefici per l'economia globale	24
3.2.2	Costi per l'economia globale	25
3.2.2.1	Effetti sulla crescita economica globale	25
3.2.2.2	Effetti sui margini di interesse netto	26
3.2.2.3	Effetti sul volume di credito e sull'economia reale	26
3.3	Ripercussioni per l'economia svizzera	27
3.3.1	Ripercussioni per la piazza economica svizzera e la competitività	27
3.3.1.1	Attrattiva della piazza finanziaria	27
3.3.1.2	Concessione di crediti e altre offerte di servizi finanziari	27
3.3.1.3	Competitività	28
3.3.2	Ripercussioni per i gruppi interessati	28
3.3.2.1	Singoli gruppi di banche	28
3.3.2.2	Clienti	29
3.3.2.3	Confederazione, Cantoni e Comuni	30
3.3.3	Adeguatezza dell'esecuzione	30
4	Aspetti giuridici	30
4.1	Costituzionalità e legalità	30
4.2	Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera	30
4.3	Delega di competenze in materia normativa	31
5	Entrata in vigore	31
6	Bibliografia relativa all'analisi d'impatto della regolamentazione	32

1 Punti essenziali del progetto

1.1 Situazione iniziale

Nel 2012 il Consiglio federale ha approvato l'ordinanza sulla liquidità (OLiQ; RS 952.06), con cui si apportavano sostanziali innovazioni alla regolamentazione dei rischi di liquidità. Da un lato venivano attuate le normative internazionali relative alle esigenze qualitative per la gestione del rischio di liquidità¹. Dall'altro, le esigenze quantitative in materia di liquidità (ex «liquidità complessiva») disciplinate in precedenza nell'ordinanza sulle banche (OBCR; RS 952.02) venivano recepite nell'OLiQ e completate con disposizioni particolari per le banche di rilevanza sistemica. Nel 2014 l'OLiQ è stata sottoposta a una revisione che ha introdotto, quale nuovo requisito quantitativo minimo, le normative internazionali sulla quota di liquidità (*Liquidity Coverage Ratio*, LCR)² in luogo delle esigenze per la liquidità complessiva. Le disposizioni relative alla LCR sono entrate in vigore il 1° gennaio 2015.

La vigente ordinanza attua due delle tre parti delle prescrizioni sulla liquidità del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (di seguito «Comitato di Basilea»). In un'ultima fase si dovrà procedere alla trasposizione nel diritto svizzero della normativa relativa alla quota di finanziamento (*Net Stable Funding Ratio*, NSFR)³. La NSFR deve integrare la LCR quale secondo requisito quantitativo minimo. Il Comitato di Basilea prevede l'applicazione nazionale della NSFR con effetto dal 1° gennaio 2018.

La LCR e la NSFR, pur avendo scopi diversi, sono complementari. Con la LCR viene rafforzata la resilienza a breve termine del profilo di rischio di liquidità delle banche garantendo che siano mantenute sufficienti attività liquide e di elevata qualità (*High Quality Liquid Assets*, HQLA) per poter superare una situazione acuta di stress della durata di un mese. Se dunque con la LCR si persegue l'obiettivo di rafforzare la resistenza alle crisi da parte delle banche in caso di shock di liquidità a breve termine, la NSFR punta ad assicurare una provvista stabile nel lungo periodo. A questo scopo vengono creati incentivi per le banche a finanziare in modo duraturo e sostenibile le proprie operazioni attive e fuori bilancio e a evitare un'eccessiva trasformazione delle scadenze. L'obiettivo è di pervenire a un rapporto equilibrato tra le asimmetrie a livello di scadenze tra gli attivi e i passivi del bilancio di una banca. Per ottenere questo risultato, la parte attiva (ad es. crediti, ipoteche) viene finanziata con fondi della parte passiva provenienti da fonti possibilmente stabili (ad es. depositi stabili di clienti privati o titoli di credito pluriennali). La NSFR mette in relazione l'ammontare di provvista stabile disponibile a lungo termine sul fronte dei passivi (*Available Stable Funding*, ASF) con l'ammontare di provvista stabile obbligatoria per le posizioni sul fronte degli attivi e per le posizioni fuori bilancio (*Required Stable Funding*, RSF). Ciò consente di avere indicazioni sulla stabilità della struttura di finanziamento di una banca.

I punti cardine della NSFR sono stati formulati nel 2010 dal Comitato di Basilea nell'ambito del pacchetto di riforme Basilea III e in risposta alla crisi finanziaria del 2008/2009.⁴ La calibrazione definitiva della NSFR è stata approvata dal Comitato di Basilea nell'ottobre del 2014.⁵ Alla fine del 2014 sono stati avviati i lavori per l'attuazione della NSFR nel diritto svizzero. Per prima cosa, dal 31 dicembre 2014 l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ha

¹ Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, *Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision*, settembre 2008, <http://www.bis.org/publ/bcbs144.pdf>

² Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, *Basilea 3 – Il Liquidity Coverage Ratio e gli strumenti di monitoraggio del rischio di liquidità*, gennaio 2013, http://www.bis.org/publ/bcbs238_it.pdf

³ Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, *Basel III: The Net Stable Funding Ratio*, ottobre 2014, <https://www.bis.org/bcbs/publ/d295.htm>

⁴ Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, *Basilea 3 – Schema internazionale per la misurazione, la regolamentazione e il monitoraggio del rischio di liquidità*, dicembre 2010, http://www.bis.org/publ/bcbs188_it.pdf

⁵ Cfr. nota 3

rilevato i dati ai fini del computo della NSFR presso tutte le banche delle categorie 1–3⁶ secondo quanto previsto dall'articolo 3 capoverso 2 OLiq (la cosiddetta «rendicontazione a fini di test» o «test reporting»). Le esperienze acquisite in questa prima fase sono confluite, dalla metà del 2016, in un rendiconto vincolante sulla NSFR esteso a tutte le banche. Il test reporting e il rendiconto hanno consentito a tutte le banche di prepararsi, in un periodo di tempo adeguato, all'introduzione della NSFR sia riguardo all'allestimento dell'infrastruttura informatica necessaria all'adempimento dei presupposti tecnici del sistema per il computo della NSFR sia riguardo all'adempimento del requisito NSFR e all'utilizzo dell'indicatore NSFR nell'ambito della gestione del rischio di liquidità corrente. Questa procedura coincide con la prassi proficuamente adottata per l'introduzione della LCR.

I lavori preparatori per l'attuazione della NSFR a livello di ordinanza (adeguamento dell'OLiq) e della circolare FINMA (adeguamento della circolare 2015/2 «Rischi di liquidità – banche») hanno coinvolto i rappresentanti del settore bancario in un gruppo di lavoro nazionale in materia di liquidità. Al termine della presente consultazione il Consiglio federale e il Consiglio di amministrazione della FINMA delibereranno, entro la metà del 2017, in merito all'impostazione definitiva della OLiq e della circolare FINMA. L'entrata in vigore delle nuove disposizioni deve avvenire, come previsto dalla tabella di marcia del Comitato di Basilea, il 1° gennaio 2018.

1.2 Nuova regolamentazione

1.2.1 In generale

La NSFR è uno standard minimo internazionale elaborato dal Comitato di Basilea (detto anche «schema di Basilea per la NSFR»). In Svizzera, la NSFR con le caratteristiche spiegate di seguito deve essere attuata sostanzialmente così come è stata approvata dal Comitato di Basilea.

La definizione della NSFR così come tutte le prescrizioni relative al computo, all'adempimento e alla comprova del finanziamento sono disciplinate – come per la LCR – in una sezione separata al capitolo «Esigenze in materia di liquidità» (Sezione 3: Esigenze quantitative: quota di finanziamento). La calibrazione della NSFR avviene applicando dei fattori di ponderazione alle singole posizioni di bilancio: il fattore ASF ai passivi di una banca e il fattore RSF agli attivi. Analogamente alla LCR, i fattori di ponderazione sono definiti in due allegati OLiq (all. 4 e 5 P-OLiq). La FINMA stabilirà a livello di circolare le disposizioni tecniche di esecuzione.

1.2.2 Regole derogatorie per le banche di rilevanza sistemica

Lo schema di Basilea per la NSFR prevede che le banche presentino un rapporto trimestrale sulla NSFR (cfr. par. 49). Per contro, l'attuazione in Svizzera esige un rendiconto mensile per le banche di rilevanza sistemica. Tale richiesta è giustificata da un lato dalla maggiore volatilità delle loro attività rispetto alle banche senza rilevanza sistemica; dall'altro, dall'importanza economica delle banche di rilevanza sistemica. Per tutte le altre banche è previsto un rendiconto trimestrale.

1.2.3 Estensione del campo d'applicazione

Secondo il testo dello schema di Basilea per la NSFR, in linea di principio i requisiti NSFR sono definiti in modo vincolante soltanto per le banche attive a livello internazionale (cfr. par. 50 schema di Basilea per la NSFR)⁷. Spetta agli Stati membri decidere se estendere l'applicazione della NSFR anche ad altre banche. Nell'attuazione svizzera i requisiti dello schema

⁶ Categorie di banche secondo l'art. 2 cpv. 2 e all. 3 OBCR.

⁷ «The NSFR should be applied to all internationally active banks on a consolidated basis, but may be used for other banks and on any subset of entities of internationally active banks as well to ensure greater consistency and a level playing field between domestic and cross-border banks». In Svizzera, 98 banche (cioè ca. 1/3 del settore bancario) sono considerate «attive a livello internazionale».

di Basilea devono essere soddisfatti da tutte le banche, cioè sia dalle banche orientate al mercato internazionale che nazionale, sia a livello di singolo istituto che di gruppo finanziario. Tuttavia, tenuto conto dei principi di proporzionalità, per le banche più piccole sono previste diverse agevolazioni. Questo approccio è conforme alla prassi comprovata adottata in passato in merito all'attuazione dei requisiti di Basilea III (ossia la normativa sull'attuazione della LCR e la regolamentazione dei fondi propri). L'obbligo secondo cui anche le banche più piccole devono soddisfare certi requisiti inerenti alla liquidità e al finanziamento è opportuno, soprattutto alla luce di quanto successo durante l'ultima crisi finanziaria riguardo alla carenza di liquidità. L'applicazione di una misurazione uniforme come la NSFR, a cui tutte le banche devono attenersi, è utile anche perché consente di monitorare in modo unitario le incongruenze in termini di finanziamento. Ciò garantisce la comparabilità fra tutte le banche di una piazza finanziaria e costituisce la base di valutazione per eventuali interventi in materia di vigilanza. Inoltre per motivi di concorrenza è indispensabile che valgano requisiti unitari per tutte le banche, ferme restando le agevolazioni concesse alle banche più piccole.

L'attuazione nell'UE segue il medesimo approccio unitario tenendo conto del principio di proporzionalità.⁸ Infatti sia il regolamento (*Capital Requirements Regulation, CRR*) sia la direttiva (*Capital Requirements Directive, CRD*) sono applicabili – analogamente alla proposta svizzera – a tutti gli istituti bancari che gestiscono operazioni di deposito e credito come pure alle imprese di investimento CRR, anche se in Svizzera sono esclusi i commercianti di valori mobiliari. La regolamentazione dell'UE vale sia per i singoli istituti sia a livello di gruppo.

1.2.4 Interazione tra gli strumenti di politica monetaria della BNS e la NSFR

La NSFR secondo Basilea III prevede un diverso disciplinamento per le operazioni di pronti contro termine con una durata residua inferiore a sei mesi se tali operazioni sono garantite dalle HQLA della categoria 1 anziché dalle HQLA della categoria 2a. Secondo Basilea III, la NSFR incentiva così le banche a offrire alla BNS soltanto liquidità mediante le HQLA della categoria 1. Poiché la Banca nazionale svizzera (BNS) fonda la sua politica in materia di valori mobiliari sulla base di un paniere (il cosiddetto «SNB GC Basket») con HQLA delle categorie 1 e 2a e visto che tutto il mercato si concentra su questo standard, la BNS teme che l'effetto incentivante delle HQLA summenzionato provochi una segmentazione del mercato delle operazioni di pronti contro termine in franchi svizzeri. Altrimenti detto, la BNS ritiene che, a seguito dell'introduzione della NSFR, le banche preferiscano negoziare esclusivamente con le HQLA della categoria 1, il che potrebbe nuocere alla liquidità dell'intero mercato delle operazioni di pronti contro termine. Pertanto il fattore RSF applicabile ai crediti derivanti dalle operazioni di pronti contro termine garantite dalle HQLA della categoria 2a sarà ridotto dal 15 al 10 per cento. (cfr. n. 3 all. 5 OLiQ). In tal modo, le operazioni di pronti contro termine con una durata residua inferiore a sei mesi riceverebbero lo stesso trattamento riguardo al SNB GC Basket. L'adeguamento del fattore RSF si limita ai crediti derivanti da operazioni di pronti contro termine e non concerne il fattore RSF applicato alle HQLA della categoria 2a non gravate o gravate per un periodo inferiore a sei mesi.

1.2.5 Margine di discrezionalità nazionale analogo a quello della normativa sulla LCR

L'attuazione della NSFR in Svizzera prevede, in determinati settori, un margine di discrezionalità nazionale derivante dalle scelte già operate in fase di applicazione della normativa sulla LCR:

- secondo le prescrizioni in materia di LCR, nel diritto nazionale è possibile, per determinati depositi di clienti privati, stabilire un tasso di deflusso superiore al 10 per cento (cfr. par. 79

⁸ Cfr. comunicato stampa della Commissione europea del 23.11.2016 sulle proposte di modifica del regolamento e della direttiva sui requisiti patrimoniali (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3731_it.htm).

schema per la LCR). Nell'attuazione della LCR in Svizzera, ai depositi di clienti che ammontano a più di 1,5 milioni viene attribuito un tasso di deflusso del 20 per cento (cfr. n. 1.2 all. 2 OLiq). Questa regola deve essere applicata anche alla NSFR. A tale scopo viene creata una categoria ASF separata (cfr. cat. ASF n. 4.1 all. 4), la quale prevede che ai depositi a vista e a termine di clienti privati che ammontano a più di 1,5 milioni di franchi e con una durata residua inferiore a un anno venga attribuito un fattore ASF del 75 anziché del 90 per cento. Tale norma è giustificata con la propensione, constatata presso clienti privati facoltosi, a ritirare i propri depositi nelle situazioni di stress delle banche. Le esperienze raccolte nei passati eventi di stress delle banche svizzere evidenziano con chiarezza che i depositi di clienti privati facoltosi vengono ritirati più velocemente e non presentano quindi la medesima stabilità dei depositi di altri clienti al dettaglio. La propensione a ritirare i depositi da parte di clienti privati facoltosi si allinea piuttosto a quella dei clienti commerciali e dei grandi clienti. Di conseguenza, questi depositi devono poter essere conteggiati anche in minore misura nell'ASF di una banca;

- nell'ambito della normativa sulla LCR è inoltre prevista la possibilità, in fase di attuazione nazionale, di ammettere come HQLA della categoria 2 anche determinati prestiti garantiti da ipoteche (*Residential Mortgage Backed Securities*, RMBS), prestiti di imprese o azioni (cfr. par. 53 e 54 schema per la LCR). L'OLiq conferisce alla FINMA la competenza di assegnare questi ulteriori attivi alla categoria 2 (cfr. art. 15b cpv. 5 OLiq). La FINMA ha ammesso le azioni come ulteriori attivi della categoria 2 (cfr. n. marg. 133–138, circolare FINMA 2015/2). Di conseguenza, alle azioni deve essere attribuito un fattore RSF privilegiato del 50 per cento (cfr. categoria RSF n. 5.1 all. 5 P-OLiq) ma non agli altri prestiti di imprese o RMBS menzionati ai paragrafi 53 e 54 dello schema per la LCR (ai quali viene attribuito un fattore RSF dell'85 %);
- nell'ambito della normativa sulla LCR è inoltre prevista l'opzione di fissare tassi di deflusso per determinati obblighi eventuali volti allo stanziamento di fondi (cfr. par. 134–140 schema per la LCR). Nell'attuazione della LCR in Svizzera sono stati stabiliti tassi di deflusso per i finanziamenti di operazioni commerciali, le garanzie e i crediti documentari non correlati a finanziamenti di operazioni commerciali come pure per gli obblighi non contrattuali (cfr. n. 9 all. 2 OLiq). Anche per queste posizioni può essere richiesta una provvista stabile nel quadro della NSFR (cfr. par. 47 schema di Basilea per la NSFR). In linea con l'attuazione della LCR, il 5, 10 o 15 per cento del valore nominale in sospeso entro sei mesi, nel periodo compreso tra sei mesi e un anno oppure più di un anno necessita di provvista stabile. Si rinuncia a un approccio retrospettivo. Gli obblighi non contrattuali, contrariamente alla LCR, non necessitano di provvista stabile.

1.2.6 Margine di discrezionalità nazionale specifico per la NSFR

Lo schema di Basilea per la NSFR prevede altri margini di discrezionalità nazionali.

Secondo il paragrafo 45 dello schema di Basilea per la NSFR, è possibile stabilire impegni e crediti interdipendenti (*Interdependent Assets and Liabilities*) ai quali applicare fattori RSF e ASF dello 0 per cento. La difficoltà consiste tuttavia nel trovare coppie di attività «conformi a Basilea» in grado di soddisfare i criteri fissati nello schema di Basilea per la NSFR. Tali criteri sanciscono che il credito debba liquidarsi automaticamente non appena il corrispondente impegno giunge a scadenza. Per via del rigore di queste prescrizioni, il gruppo di lavoro in materia di regolamentazione della liquidità del Comitato di Basilea (*Working Group on Liquidity*) non ha saputo individuare esempi ai quali sarebbe possibile applicare un fattore dello 0 per cento. Stante la situazione iniziale illustrata, la FINMA deve acquisire la competenza di stabilire gli impegni e i crediti interdipendenti tenendo conto degli sviluppi a livello internazionale (art. 17p P-OLiq). Questa norma mira anzitutto alle attività di investment banking delle grandi banche. Qualora in piazze finanziarie estere determinanti si profilasse l'ammissione di impegni e crediti interdipendenti, la Svizzera dovrebbe poter fare altrettanto. In questo modo si punta a evitare svantaggi sul piano della concorrenza. Per le piccole banche orientate al mercato

nazionale, l'ammissione non sarà agganciata al criterio della liquidazione automatica di credito e impegno. Pertanto esiste il margine per ammettere ulteriori impegni e crediti interdipendenti. Il gruppo di lavoro nazionale in materia di regolamentazione della liquidità ha già identificato alcuni esempi per le piccole banche orientate al mercato nazionale.

1.2.7 Agevolazioni per le piccole banche e altri adeguamenti

Il progetto, oltre a introdurre la normativa sulla NSFR, contiene anche aggiustamenti mirati dell'OLiq in relazione alle disposizioni generali, alle esigenze qualitative per la gestione del rischio di liquidità e alla LCR. Oltre ad alcuni adeguamenti redazionali e terminologici, si segnalano in particolare le agevolazioni per le piccole banche. Al proposito sono previsti gli adeguamenti e le agevolazioni seguenti:

- la FINMA acquisisce la competenza di concedere determinate riduzioni della complessità nell'adempimento del requisito LCR alle piccole banche delle categorie 4 e 5 ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 e dell'allegato 3 OBCR. In seguito all'introduzione della LCR, il gruppo di lavoro nazionale in materia di regolamentazione della liquidità ha avviato un'indagine conoscitiva tra le associazioni di banche nell'ambito della quale sono stati estrapolati i settori che creano particolari difficoltà alle piccole banche nell'adempimento del requisito LCR. Grazie a questa indagine conoscitiva, in futuro la FINMA dovrà avere la possibilità di concedere determinate agevolazioni alle piccole banche. Tali agevolazioni riguarderanno segnatamente l'adempimento del requisito LCR a livello di singolo istituto e di gruppo finanziario, il consolidamento di filiali piccole, non significative nell'ottica del gruppo nonché l'adempimento in tutte le valute estere e in franchi svizzeri. Questa competenza della FINMA dovrà avere validità non solo per la LCR, ma anche per la NSFR;
- la FINMA prevede agevolazioni per le piccole banche anche nella compilazione della prova della liquidità. L'articolo 17c capoverso 1 P-OLiq conferisce alla FINMA la competenza necessaria a tal fine per le banche delle categorie 4 e 5. L'obiettivo è di mantenere gli stessi formulari per le piccole e le grandi banche. Le semplificazioni devono avvenire omettendo o eventualmente raggruppando voci del formulario come ad esempio la presentazione di singole posizioni in forma aggregata (accorpamento di categorie di controparti/raggruppamento di depositi) oppure rinunciando al rendiconto per settori specificati del formulario;
- un'ulteriore semplificazione prevede che le banche, per i titoli denominati in valuta estera riconosciuti dalla BNS come idonei a operazioni di pronti contro termine, non debbano più effettuare una verifica supplementare volta ad accertare il loro riconoscimento quali HQLA anche all'estero;
- i prestiti del Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (*European Stability Mechanism*, ESM) e del Fondo europeo di stabilità finanziaria (*European Financial Stability Facility*, EFSF) non vengono più classificati perentoriamente quali HQLA della categoria 2a. In futuro, purché vengano soddisfatti i criteri per le HQLA della categoria 1, potranno essere conteggiati anche come tali;
- i compiti della società di audit che per le esigenze qualitative, la LCR e ulteriori rendiconti erano finora stabiliti nelle sezioni di pertinenza verranno raggruppati in un'unica sezione (art. 18b P-OLiq). Non intervengono modifiche a livello di contenuti, ad eccezione del fatto che verrà incluso anche l'adempimento della NSFR il requisito NSFR è soddisfatto.

1.3 Sviluppi internazionali e diritto comparato

Per quanto concerne il diritto comparato, di seguito si illustrano le peculiarità di attuazione nell'UE. L'attuazione segue il medesimo principio di quella in Svizzera (cfr. n. 1.2.3). Il 23 novembre 2016 l'UE ha pubblicato le proposte del CRR e della CRD rielaborati⁹, che stabiliscono l'attuazione della NSFR all'interno dell'UE. Perciò in linea di principio l'attuazione a livello europeo deve allinearsi a quella dello standard di Basilea. Analogamente a quanto avviene in Svizzera, anche nell'UE si considerano le peculiarità del proprio mercato delle banche e dei capitali.

- L'UE prevede una regolamentazione speciale per i titoli di credito coperti (*Covered Bonds*). Tuttavia questa soluzione non è comparabile alla situazione in Svizzera, poiché le obbligazioni fondiari svizzere si differenziano dai *Covered Bonds* europei. L'approccio scelto dalla Svizzera (cfr. spiegazioni relative all'art. 17m P-OLiq) si conforma alle peculiarità delle obbligazioni fondiari svizzere. Tra le autorità e il settore bancario si è giunti a un consenso riguardo alle modalità di applicazione delle prescrizioni dello schema di Basilea per la NSFR sulle obbligazioni fondiari.
- Nell'UE le attività relative ai derivati su mandato dei clienti sono trattate alla stregua di impegni e crediti interdipendenti. In Svizzera, tra le autorità e il settore bancario vi è consenso sul fatto che le attività relative ai derivati eseguite da piccoli istituti su mandato dei clienti possono essere considerate a loro volta impegni e crediti interdipendenti.
- Nell'UE il fattore RSF per impegni da operazioni su derivati è applicato derogando allo standard di Basilea (10 % anziché 20 %). La disposizione del 20 per cento conformemente allo schema di Basilea per la NSFR rappresenta un punto controverso anche in seno al Comitato di Basilea. L'attuale norma fissata dallo schema di Basilea per la NSFR (cfr. n. 8.3 all. 5 P-OLiq) sarà attuata anche in Svizzera e avrà validità finché il Comitato di Basilea avrà deliberato una nuova regolamentazione. In tal caso si procederà a una nuova valutazione anche per l'attuazione in Svizzera.
- Per le operazioni di pronti contro termine passive e attive a fronte di titoli di Stato, l'UE propone una regolamentazione speciale che comporta un fattore RSF più basso, al fine di limitare gli incentivi per un ulteriore aumento dei patrimoni delle banche centrali. Il fattore RSF per le operazioni garantite da attivi della categoria 1 viene ridotto dal 10 al 5 per cento e per altre garanzie dal 15 al 10 per cento. Per motivi di interazione tra gli strumenti di politica monetaria della BNS e la NSFR, nell'attuazione svizzera per le operazioni di pronti contro termine garantite dalle HQLA delle categorie 1 e 2a è necessario applicare un fattore RSF unitario (cfr. n. 1.2.4).
- Anche per i margini di variazione l'UE prevede una regolamentazione speciale. In questo caso l'attuazione svizzera rinuncia a una deroga rispetto allo schema di Basilea per la NSFR.
- Per gli impegni eventuali correlati a finanziamenti commerciali, nell'UE sono applicati fattori RSF del 5, 10 o 15 per cento con durate fino a sei mesi, da sei mesi a un anno o superiori a un anno (cfr. n. 10.1 e 10.2 all. 5 P-OLiq).

Sul piano dei contenuti, la proposta statunitense per l'attuazione della NSFR coincide largamente con le prescrizioni di Basilea e non presenta differenze evidenti rispetto allo standard.¹⁰

⁹ Cfr. http://ec.europa.eu/finance/bank/regcapital/crr-crd-review/index_en.htm

¹⁰ <https://www.federalreserve.gov/newsevents/press/bcreg/bcreg20160503a1.pdf>

2 Spiegazioni relative alle singole disposizioni

2.1 Adeguamenti redazionali

Nelle disposizioni generali (art. 1–4 OLiQ) e nelle disposizioni relative alle esigenze qualitative per la gestione del rischio di liquidità (art. 5–11 OLiQ) e le disposizioni concernenti la LCR (art. 12–18 OLiQ) sono stati apportati singoli adeguamenti terminologici (cfr. segnatamente art. 14 cpv. 2 e 5, art. 15b cpv. 3, art. 18 cpv. 1 e art. 25 OLiQ, che qui di seguito non verranno ulteriormente esplicitati) al fine di migliorare l'aderenza al testo originale del Comitato di Basilea e la conformità all'uso consueto del linguaggio nonché di uniformare le formule espressive. Non sopraggiungono modifiche a livello di contenuti. Di seguito sono elencati in particolare gli adeguamenti linguistici apportati:

- cambiamento della denominazione «LCR» da «quota di liquidità a breve termine» in «quota di liquidità» (art. 12 P-OLiQ): questa modifica è avvenuta di concerto con l'introduzione del nuovo termine «NSFR» («quota di finanziamento»);
- uniformazione dell'uso del termine «comprova»: il termine «documentazione» è sostituito con «comprova», termine più specifico;
- uso esclusivo del termine «finanziamento» (cfr. art. 2, 14 cpv. 5, 17c cpv. 5, lett. b, n. 9.3.3 all. 2 P-OLiQ): finora nell'OLiQ è stato utilizzato sia il termine «rifinanziamento» che «finanziamento». In futuro si dovrà parlare soltanto di «finanziamento»;
- precisazione linguistica dei requisiti di presentazione: all'articolo 17e capoverso 1 OLiQ si aggiunge che gli obblighi di presentazione comprendono anche informazioni supplementari relative alla liquidità. Queste informazioni sono richieste dalla FINMA in virtù della competenza conferitale all'articolo 17e capoverso 4.

Negli allegati 2 e 3 OLiQ vengono inoltre fornite precisazioni in merito alle categorie di deflusso e di afflusso:

- allegato 2, numero 8.1: la posizione «Linee di credito e di liquidità confermate e inutilizzate» viene riformulata in «Linee di credito e di liquidità revocabili a certe condizioni e irrevocabili» e comprende ora anche le transazioni sintetiche equiparabili, al fine di poter escludere le possibilità di arbitraggio delle banche;
- allegato 2, numero 9.3.4: la posizione «Prodotti strutturati» comprende ora anche i prodotti sintetici equiparabili che presentano caratteristiche simili ai prodotti strutturati, al fine di poter escludere le possibilità di arbitraggio delle banche;
- allegato 3, numeri 5–7: viene inserito un rimando in cui si specifica che possono essere rilevati solo gli afflussi prospettati entro 30 giorni di calendario. Vi è inoltre l'indicazione che si possono rilevare solo gli afflussi contrattuali, ovvero nessun afflusso prospettato sulla base di ipotesi di comportamento dei clienti o delle controparti.

2.2 Esigenze qualitative e LCR

Articoli 2 e 12

I principi enunciati all'articolo 2 vengono riformulati ai fini di una migliore differenziazione tra le misure a breve termine (detenzione di una riserva di liquidità durevolmente sufficiente) e le misure a lungo termine (volte a prevenire un'eccessiva trasformazione delle scadenze o a garantire una provvista stabile a lungo termine delle posizioni attive e fuori bilancio).

Nel diritto vigente, l'obbligo delle banche di detenere una riserva di liquidità sufficiente è sancito sia all'articolo 2 capoverso 2 e sia all'articolo 12 capoverso 2. Dalla nuova formulazione dell'articolo 2 si evince con maggior chiarezza che l'obbligo delle banche di detenere in ogni momento una riserva di liquidità durevolmente sufficiente non si esaurisce con l'adempimento

del requisito LCR. Lo scenario di stress della LCR non rappresenta infatti un approccio differenziato e potrebbe rivelarsi inappropriato per calcolare l'ammontare del necessario cuscinetto di liquidità in base alle attività specifiche e ai rischi di liquidità assunti da una banca. In questo caso, la banca deve inoltre assicurare con stress test interni (art. 9 OLiq) che il cuscinetto di liquidità è commisurato alle sue attività individuali. A livello di contenuti l'adeguamento degli articoli 2 e 12 non comporta alcuna modifica materiale rispetto alla normativa vigente, ma soltanto una delucidazione. In virtù della riformulazione dell'articolo 2, l'articolo 12 capoverso 2 OLiq può essere abrogato.

Considerazioni analoghe devono valere anche per il requisito NSFR, come recepito all'articolo 2 lettera b. Oltre a dover disporre di una riserva di liquidità, le banche sono tenute ad assicurare un adeguato finanziamento stabile a medio-lungo termine. Anche la NSFR costituisce un semplice metodo forfaitario per delimitare le asimmetrie a livello di scadenze tra gli attivi e i passivi, ma non tiene conto in modo mirato delle attività specifiche e dei rischi di finanziamento di una banca. La struttura adeguata delle scadenze di finanziamento perseguibile a lungo termine non può orientarsi esclusivamente alla NSFR. La banca deve anche considerare la propensione individuale al rischio e il suo modello operativo.

Articolo 3

In virtù dell'articolo 3 capoverso 2 OLiq, la FINMA ha già la competenza di rilevare dati ai fini del computo della NSFR in modo da preparare la sua applicazione nell'ambito di un periodo di osservazione richiesto dal Comitato di Basilea. Con l'adozione della regolamentazione materiale sulla NSFR, questa disposizione diviene superflua. In futuro saranno infatti le banche a dover comprovare l'adempimento del requisito NSFR (cfr. art. 17q P-OLiq, «Comprova del finanziamento»).

Viene invece mantenuta la competenza della FINMA che la autorizza a rilevare dati su altri indicatori; anche per motivi sistematici, tuttavia, essa trova ora collocazione all'interno di una sezione separata al termine delle esigenze qualitative e quantitative (sez. 5 art. 18a P-OLiq). Non sopraggiungono modifiche a livello di contenuti.

Articoli 4, 11 e 17f

Finora, i compiti della società di audit erano definiti nelle singole sezioni del capitolo 2. Con la revisione dell'OLiq queste norme vengono raggruppate in un'unica disposizione (cfr. sez. 6 art. 18b P-OLiq) e vengono abolite le prescrizioni attuali formulate negli articoli 4, 11 e 17f OLiq. A livello di contenuti, la nuova disposizione viene completata dai requisiti per la comprova della NSFR (art. 18b lett. b P-OLiq).

Articolo 14 cpv. 3 lett. c

L'articolo 14 capoverso 3 lettera c attribuisce alla FINMA la competenza di concedere determinate agevolazioni nell'adempimento del requisito LCR alle piccole banche delle categorie 4 e 5. Tali agevolazioni riguardano l'adempimento del requisito LCR, da un lato, a livello di singolo istituto e di gruppo finanziario, dall'altro, in tutte le valute estere e in franchi svizzeri. Queste agevolazioni a favore delle piccole banche devono essere valide anche per la NSFR (cfr. al riguardo art. 17h cpv. 3 P-OLiq).

Le agevolazioni proposte appaiono giustificate poiché in determinate circostanze non si pongono pericoli materiali per la detenzione della liquidità e, per le piccole banche, i costi della normativa sulla LCR e sulla NSFR prevalgono sui benefici che ne derivano. Si tratta, ad esempio, dei casi in cui nelle piccole banche non esistono dipendenze determinanti tra un gruppo finanziario e il singolo istituto in relazione alla liquidità o al finanziamento a lungo termine. Oppure, sempre parlando di piccole banche, quando è garantito che le filiali di un gruppo finanziario nel caso di una crisi di liquidità continueranno a ricevere un sostegno completo alla liquidità o un finanziamento a lungo termine da parte del singolo istituto. Il sostegno delle filiali

può derivare da un obbligo contrattuale del singolo istituto o essere indotto da motivi reputazionali. In questi casi deve essere sufficiente la comprova della liquidità a livello di gruppo finanziario.

Criteri analoghi vanno applicati anche al consolidamento delle filiali di piccole banche per il calcolo del requisito LCR a livello di gruppo finanziario. Deve competere alla FINMA stabilire in quale misura le filiali, che in relazione alla loro dimensione e al loro deflusso netto di fondi sono prive di rilevanza per l'insieme del gruppo finanziario, non debbano essere integrate nel consolidamento per il calcolo del requisito LCR a livello di gruppo finanziario. L'integrazione di filiali prive di rilevanza nel consolidamento può comportare costi elevati; per contro, gli ulteriori benefici che ne derivano per il calcolo del requisito LCR sono limitati.

Infine, la FINMA deve definire anche i casi nei quali le piccole banche con posizioni in valuta estera di rilevanza secondaria sono tenute a calcolare il requisito LCR in tutte le valute estere (cfr. art. 14 cpv. 2 lett. a P-OLiq), ma non in franchi svizzeri (cfr. art. 14 cpv. 2 lett. b OLiq). Per le posizioni in valuta estera di rilevanza secondaria, il numeratore e il denominatore degli indicatori LCR sono simili in tutte le valute estere e in franchi svizzeri. Inoltre, i costi di un calcolo separato non giustificano i benefici supplementari che ne derivano.

Articolo 15b cpv. 1 lett. a

Viene abolita l'assegnazione dei prestiti dell'ESM e dell'EFSF alla categoria 2a delle HQLA. Questi prestiti dovranno poter essere conteggiati quali HQLA della categoria 1, purché vengano soddisfatti i criteri del caso. L'adeguamento viene motivato come segue:

- nel marzo del 2014 il Comitato di Basilea ha deciso di assegnare ai prestiti dell'ESM e dell'EFSF una ponderazione del rischio dello 0 per cento ai fini della regolamentazione dei fondi propri e di ammettere questi ultimi come HQLA della categoria 1 nel quadro della normativa sulla LCR¹¹. Sia l'UE sia gli Stati Uniti riconoscono già i prestiti dell'ESM e dell'EFSF come HQLA della categoria 1;
- l'ESM e l'EFSF hanno il compito, quali istituzioni finanziarie internazionali, di svolgere un'azione stabilizzante all'interno del sistema finanziario. Questa funzione dovrebbe essere sostenuta da parte delle autorità nazionali di vigilanza;
- i prestiti dell'ESM devono essere trattati come i prestiti di organizzazioni equiparabili: l'ESM, quale istituzione sovranazionale, è equiparabile all'UE e alla Banca europea per gli investimenti (*European Investment Bank*, EIB/BEI). I prestiti dell'UE e della BEI sono già ammessi come HQLA della categoria 1 (cfr. par. 50 schema per la LCR). Inoltre, il meccanismo di garanzia dell'ESM è equiparabile a quello della BEI, fermo restando che il gruppo di Stati che garantisce per i debiti in sospeso della BEI (tutti gli Stati UE) è più ampia rispetto al gruppo di Stati che risponde dei debiti dell'ESM (Stati euro). Tuttavia, con l'uscita della Gran Bretagna dall'UE, la BEI perde il maggiore garante complementare che non fa parte dell'area euro. In tal modo si avrebbe un allineamento tra i gruppi dei garanti della BEI e dell'ESM.

Articolo 15c capoverso 5 lettere a e b

La modifica puramente linguistica della lettera a consente di chiarire che non sono richiesti riconoscimenti formali o ammissioni. Di fatto, gli attivi delle categorie 1 e 2 devono essere unicamente di qualità HQLA conformemente alla pertinente regolamentazione estera (lett. a).

Per i titoli emessi all'estero e denominati in valuta estera che sono stati riconosciuti dalla BNS come idonei a operazioni di pronti contro termine le banche non devono più effettuare alcuna verifica volta ad accertare il loro riconoscimento quali HQLA anche da parte delle competenti

¹¹ Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria: newsletter n. 17, marzo 2014, http://www.bis.org/publ/bcbs_nl17.htm (in inglese)

autorità estere (lett. b). In linea di principio, una verifica di questo tipo sarebbe giustificata poiché consente di evitare sia il mancato adempimento degli standard di regolamentazione esteri da parte della normativa svizzera sia un riconoscimento automatico delle HQLA estere in Svizzera. Tuttavia, il riconoscimento dei titoli da parte della BNS come idonei a operazioni di pronti contro termine costituisce una garanzia di alta qualità ed elevato grado di liquidità ai sensi dei paragrafi 24–26 dello schema di Basilea per la LCR.¹² Una verifica supplementare non appare più giustificata. Per i titoli emessi all'estero e denominati in valuta estera che non sono stati riconosciuti dalla BNS come idonei a operazioni di pronti contro termine viene invece mantenuto questo obbligo di verifica.

Articolo 15d

Il tenore attuale dell'articolo 15d circoscrive la diversificazione alle HQLA della categoria 2. Tuttavia è opportuno prendere in considerazione l'intero portafoglio HQLA, ragione per cui la nuova formulazione rinuncia alla specificazione della categoria 2.

Articolo 15e

Nell'articolo 15e capoverso 1 viene integrata la competenza della FINMA di emanare disposizioni tecniche di esecuzione per operazioni di finanziamento garantite effettuate in valute estere nelle quali la banca non possiede alcun conto presso la corrispondente banca centrale estera. In concreto, per le transazioni in cui l'afflusso o il deflusso di liquidità avviene in una valuta estera nella quale la banca non possiede alcun conto presso la banca centrale, il pareggio nella comprova della liquidità deve sempre avvenire con la posizione «Riserve presso la banca centrale», indipendentemente dal fatto che la banca possieda o meno un conto presso la banca centrale nella corrispondente valuta.

Nel capoverso 2 sono definiti più dettagliatamente i finanziamenti di titoli. Nella versione tedesca si rinuncia inoltre al termine «gedeckt», poiché i finanziamenti di titoli rientrano già, in quanto sottocategoria, nelle operazioni di finanziamento garantite.

Articolo 17c

Come già spiegato in precedenza, il cpv. 1 frase 2 disciplina la competenza della FINMA di prevedere facilitazioni per le piccole banche (cfr. sopra n. 1.2.7). Per il resto sono stati effettuati adeguamenti terminologici (cpv. 3-6) in conformità con le nuove disposizioni riguardanti la comprova del finanziamento nella NSFR. È inoltre prevista l'integrazione nel cpv. 3 dell'attuale cpv. 6 (frequenza ridotta di notifica per banche senza rilevanza sistemica).

Articolo 17e capoverso 1

Cfr. n. 1.2.7.

2.3 Quota di finanziamento – NSFR

Articolo 17f

L'articolo 17f descrive il funzionamento della NSFR. Con la NSFR viene introdotto un nuovo standard quantitativo minimo allo scopo di integrare la LCR in vigore dal 2015 e di arginare in qualche misura le possibilità di arbitraggio delle banche a seguito dell'introduzione della LCR.¹³ Diversamente dalla LCR che richiede un cuscinetto di liquidità sufficientemente elevato in

¹² I paragrafi 24–26 dello schema di Basilea per la LCR vengono attuati ai n. marg. 139–150 circ. FINMA 2015/2.

¹³ Una possibilità di arbitraggio tipica della LCR è rappresentata dal cosiddetto «cliff effect», ossia il salto di dislivello nella contabilizzazione alla scadenza dei titoli: una banca, per migliorare la LCR, potrebbe reinvestire i depositi a vista o a termine a meno di 30 giorni in scadenze appena oltre l'orizzonte temporale dei 30 giorni, sebbene una strategia di questo tipo non rafforzerebbe sostanzialmente la struttura di finanziamento su base durevole.

HQLA per poter superare una situazione di stress della durata di 30 giorni, la NSFR serve a contenere le asimmetrie a livello di scadenze tra gli attivi e i passivi di bilancio. Con la NSFR, i problemi strutturali possono così essere rilevati nel profilo di rischio di liquidità di una banca. Gli istituti devono finanziare nel lungo periodo i propri attivi e le proprie posizioni fuori bilancio attingendo a fonti stabili in modo da limitare in futuro il rischio di difficoltà di finanziamento. La resilienza delle singole banche deve essere rafforzata per far fronte a potenziali turbative alle fonti di provvista. In tal caso, la situazione di finanziamento di una banca non deve peggiorare al punto da incorrere in difficoltà di finanziamento e di liquidità, ciò che potrebbe comportare tensioni sistemiche. Con la NSFR si deve evitare in particolare il ricorso eccessivo a finanziamenti erogati a breve termine, ossia messi a disposizione da grandi clienti (*Short Term Wholesale Funding*).¹⁴ La NSFR crea incentivi per finanziare anche nel lungo periodo gli attivi illiquidi detenuti a lungo termine.¹⁵ Inoltre, la NSFR produce una migliore valutazione dei rischi di provvista della liquidità con riferimento a tutte le posizioni in bilancio e fuori bilancio e favorisce in generale una struttura di finanziamento stabile e simmetrica a livello di scadenze.

La trasformazione delle scadenze, ossia il finanziamento di attivi a lungo termine con fondi più a breve termine è una caratteristica tipica dell'attività bancaria. Essa contribuisce a un'allocazione efficiente delle risorse e alla creazione del credito. Ciononostante, senza regolamentazione non vi sono praticamente incentivi per le banche a evitare un ricorso eccessivo a fonti di provvista (instabili) a breve termine. Questo fenomeno è correlato al fatto che, di norma, i finanziamenti erogati a breve termine sono disponibili in abbondanza e a costi contenuti, visto che gli oneri della raccolta aumentano con la durata delle scadenze. I finanziamenti erogati a breve termine servono dunque a incrementare i ricavi delle banche, ma al tempo stesso accrescono i rischi di liquidità e di finanziamento. Questo può indebolire la capacità dei singoli istituti di reagire a eventuali shock di liquidità e di solvibilità e avere implicazioni sistemiche. In un sistema finanziario strettamente interconnesso, come quello svizzero, questi effetti possono verificarsi con più probabilità in confronto ai sistemi finanziari meno interconnessi.

L'approccio simmetrico a livello di scadenze della NSFR implica dunque una limitazione della trasformazione delle scadenze operata dalle banche. Questa pratica, in caso di errori nella parametrizzazione dei fattori ASF e RSF impiegati, può tuttavia avere conseguenze indesiderate di notevole portata sull'economia reale. Per evitare simili errori, nella fase di sviluppo della NSFR la concessione di credito da parte delle banche all'economia reale è stata una delle tematiche centrali durante il periodo di osservazione del Comitato di Basilea. Le ripercussioni sulla concessione di crediti sono illustrate nel dettaglio nell'ambito dell'analisi dell'impatto della regolamentazione.¹⁶

Articolo 17g

Concettualmente la NSFR trova riscontro nella «regola d'oro della liquidità bancaria», secondo la quale le posizioni fuori bilancio e gli attivi illiquidi detenuti a lungo termine devono essere finanziati anche nel lungo periodo. Per ottenere tale risultato, l'ammontare di provvista stabile disponibile (ASF) viene messa in relazione con l'ammontare di provvista stabile obbligatoria (RSF). Questo rapporto deve mantenersi costantemente a un livello almeno pari al 100 per

¹⁴ Il ricorso eccessivo al finanziamento all'ingrosso a breve termine (*Short Term Wholesale Funding*) non rappresenta un problema potenziale solo per le banche d'investimento, ma anche per le banche al dettaglio. Ne è un esempio la vicenda della banca britannica Northern Rock (2007). La Northern Rock è entrata in crisi di liquidità per via della provvista relativamente esigua di depositi stabili di clienti al dettaglio. La banca finanziava le proprie operazioni attive (crediti ipotecari in prevalenza) soprattutto mediante l'emissione di titoli a breve scadenza (*Commercial Paper*) e l'emissione di altri titoli (a breve termine). La crisi di fiducia nel quadro più generale dell'incipiente crisi sul mercato ipotecario statunitense ha però fatto inceppare questo tipo di finanziamento, costringendo la banca centrale del Regno Unito a concedere un primo aiuto alla liquidità a più lungo termine (nell'ambito della sua funzione di «lender of last resort», ossia prestatore di ultima istanza). Nel 2008 la banca è stata temporaneamente nazionalizzata per poi essere venduta nel 2011.

¹⁵ Il rispetto di tali condizioni in materia di durata delle scadenze è conosciuto anche con il termine di «regola d'oro della liquidità bancaria» o «regola d'oro in materia di finanziamento».

¹⁶ Cfr. ulteriori considerazioni al riguardo al n. 3 «Ripercussioni».

cento (o 1) (cfr. art. 17h cpv. 1 P-OLiQ di cui sotto). L'ASF è definita come porzione di capitale proprio e passività che si ritengono fonti di finanziamento affidabili nell'orizzonte temporale considerato ai fini della NSFR, ossia un anno. L'RSF di una banca dipende poi dalle caratteristiche di liquidità (alienabilità) e dalle durate residue (durata delle scadenze) dei vari attivi e delle diverse posizioni fuori bilancio.

Articolo 17h

L'articolo 17h riprende la corrispondente disposizione sulla LCR (cfr. art. 14 OLiQ), con la differenza che il requisito NSFR non deve essere soddisfatto in tutte le valute estere e a parte in franchi svizzeri, ma limitarsi a tutte le valute estere convertite in franchi svizzeri. Se lo schema di Basilea per la NSFR non prevede alcun requisito NSFR in valute estere diverse, il requisito LCR in franchi svizzeri viene giustificato fra gli altri con possibili problemi di finanziamento in franchi svizzeri.¹⁷ La NSFR non deve tuttavia essere vista come un indicatore di stress. Eventuali asimmetrie dei finanziamenti in valute estere considerate problematiche possono essere rilevate dalla FINMA nel quadro degli indicatori (cfr. art. 18a P-OLiQ).

La NSFR rappresenta un requisito minimo, pertanto il grado di adempimento del 100 per cento deve essere soddisfatto costantemente (cfr. art. 17f cpv. 1 P-OLiQ). Sotto questo aspetto si evidenzia una differenza tra la LCR e la NSFR (cfr. art. 17b cpv. 1 OLiQ). Diversamente dalla LCR, né lo schema per la NSFR né la legislazione svizzera prevedono la possibilità di un mancato adempimento temporaneo in circostanze straordinarie e in caso di una drastica riduzione della liquidità. Per il requisito di adempimento non è previsto nemmeno un termine di transizione che viene invece concesso per la LCR (cfr. art. 31a cpv. 1 OLiQ). Considerato che il requisito NSFR risulta ampiamente soddisfatto in base alle osservazioni della FINMA (cfr. considerazioni al n. 3), questo termine di transizione non sarebbe nemmeno necessario.

Analogamente alla LCR, il requisito NSFR è rapportato alla struttura giuridica della banca (cpv. 2). Per le banche senza una struttura di gruppo, il requisito NSFR deve essere soddisfatto a livello di singolo istituto. Le banche con una struttura di gruppo devono soddisfare il requisito NSFR a livello di gruppo finanziario e a livello di singolo istituto. Per le banche con una struttura di gruppo, l'adempimento a entrambi i livelli deriva dalla necessità di rendere trasparenti i finanziamenti infragruppo e di garantire la solvibilità continua e costante del singolo istituto. Il requisito viene peraltro applicato anche nelle prescrizioni sulla LCR e in materia di fondi propri conformemente all'ordinanza sui fondi propri (OFoP; RS 952.03).

Il capoverso 3 conferisce alla FINMA competenze analoghe alla LCR per quanto concerne la definizione della cerchia di consolidamento ai fini del calcolo del requisito NSFR (cfr. art. 14 cpv. 3–6 OLiQ). Come già spiegato in precedenza (cfr. considerazioni relative all'art. 14 cpv. 3 lett. c OLiQ), alle piccole banche devono essere concesse agevolazioni nell'adempimento del requisito NSFR. Inoltre, nel singolo caso, la FINMA detiene la competenza di definire esigenze più rigorose per l'adempimento del requisito NSFR se ciò fosse necessario in considerazione delle attività commerciali, dei rischi di finanziamento assunti, della strategia aziendale, della qualità della gestione del rischio di liquidità o del grado di sviluppo delle tecniche utilizzate dalla banca.

Articolo 17i

Le operazioni di finanziamento garantite comprendono, ai sensi dell'articolo 15e capoverso 2, i collateral swap e i finanziamenti di titoli, segnatamente le operazioni di pronti contro termine, le operazioni di concessione e assunzione in prestito di titoli e i finanziamenti connessi con titoli. Per le operazioni di finanziamento garantite si deve determinare in particolare quale controparte deve conteggiare i titoli ai fini del computo della NSFR e a quali condizioni.

¹⁷ Cfr. Dipartimento federale delle finanze, Rapporto esplicativo del 17.1.2014 concernente la revisione dell'ordinanza sulla liquidità (disponibile solo in tedesco e francese), <https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/33489.pdf>

Il capoverso 1 esplicita che nel computo della NSFR la banca deve rilevare come attivi e finanziare con provvista stabile i titoli che la banca riceve nel quadro di operazioni di finanziamento garantite soltanto se la banca rimane proprietaria dei diritti correlati ai titoli e se si assume il rischio di mercato dei titoli.

Al contrario, i titoli che una banca conferisce nel quadro di operazioni di finanziamento garantite devono essere rilevati come attivi, e di conseguenza essere finanziati con provvista stabile, se risultano gravati da tali procedure e se la banca rimane proprietaria dei diritti correlati ai titoli e si assume il rischio di mercato dei titoli (cpv. 2). I titoli o gli attivi in generale si considerano «gravati» quando sono stati stanziati per un impegno esistente a scopo di garanzia o non possono essere impiegati altrimenti a copertura di ulteriori fonti di finanziamento. Gli attivi gravati comprendono tra gli altri i valori patrimoniali che servono a garantire titoli o titoli di credito coperti (*covered bonds*) o sono costituiti in pegno nel quadro di operazioni di finanziamento garantite.

Per l'assegnazione degli attivi gravati alle categorie RSF valgono i criteri seguenti:

- agli attivi gravati per un periodo pari o superiore a un anno viene assegnato un fattore RSF del 100 per cento (n. 8.1 all. 5 P-OLiq);
- anche agli attivi gravati per un periodo inferiore a un anno ai quali, se non fossero gravati, si assegnerebbe un fattore RSF del 100 per cento viene attribuito un fattore RSF del 100 per cento (n. 8.5 all. 5 P-OLiq);
- agli attivi gravati per un periodo compreso fra sei mesi e meno di un anno ai quali, se non fossero gravati, si assegnerebbe un fattore RSF superiore al 50 per cento viene lasciato il proprio fattore RSF (n. 6.3 e 7.5 all. 5 P-OLiq);
- agli attivi gravati per un periodo compreso fra sei mesi e meno di un anno ai quali, se non fossero gravati, si assegnerebbe un fattore RSF pari o inferiore al 50 per cento viene assegnato un fattore RSF del 50 per cento (n. 5.2 all. 5 P-OLiq);
- agli attivi gravati per un periodo inferiore a sei mesi viene assegnato lo stesso fattore RSF di attivi equiparabili non gravati (n. 2.2, 4.2 e 5.1 all. 5 P-OLiq);
- agli attivi gravati per operazioni delle banche centrali che aumentano la liquidità viene assegnato lo stesso fattore RSF di attivi simili non gravati (questo criterio riguarda in particolare le posizioni di cui ai n. 2.1 e 4.1 all. 5).

I crediti e gli impegni derivanti da operazioni di finanziamento garantite devono essere in linea di principio esposti come importo lordo, ovvero l'importo lordo del credito deve essere rilevato come RSF e l'importo lordo dell'impegno come ASF. L'unica eccezione ammessa per una compensazione (*Netting*) di crediti e impegni è quando si tratta di operazioni di finanziamento garantite effettuate con la medesima controparte, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 33 (i) della normativa di Basilea sul *Leverage Ratio*¹⁸ (cpv. 3).

Il capoverso 4 conferisce alla FINMA la competenza di emanare disposizioni di esecuzione per determinati aspetti delle operazioni di finanziamento garantite. In particolare si tratta delle circostanze seguenti, contenute in un documento separato (*Frequently Asked Questions*) e divulgate dopo la pubblicazione dello schema per la NSFR del Comitato di Basilea:¹⁹

- se la durata residua dei titoli gravati che vengono stanziati in garanzia per un'operazione di finanziamento garantita è minore della durata dell'operazione di finanziamento stessa, questi titoli devono essere rilevati come gravati per l'intera durata dell'operazione di finanziamento garantita. Questo perché le garanzie vanno sostituite non appena la loro durata è

¹⁸ Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, *Consultative Document – Revisions to the Basel III leverage ratio framework*, aprile 2016, <http://www.bis.org/bcbs/publ/d365.pdf> (documento di consultazione)

¹⁹ Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, *Basel III – The Net Stable Funding Ratio: frequently asked questions*, luglio 2016, <http://www.bis.org/bcbs/publ/d375.pdf>

giunta a scadenza. Ne consegue che ai titoli costituiti in pegno per più di un anno viene assegnato in ogni caso, a prescindere dalla loro durata residua, un fattore RSF del 100 per cento;

- per le operazioni di finanziamento parzialmente garantite si deve tenere conto delle caratteristiche specifiche delle singole voci che le compongono. La parte garantita e quella non garantita dell'operazione devono essere assegnate, separatamente l'una dall'altra, alla pertinente categoria RSF. Se l'operazione non può essere ragionevolmente ripartita in una parte garantita e in una non garantita, si deve applicare il fattore RSF più elevato all'intera operazione;
- per le operazioni di finanziamento garantite senza limitazione della durata si ipotizza che la durata sia superiore a un anno. A queste operazioni è quindi assegnato in ogni caso un fattore RSF del 100 per cento. Viene fatta un'eccezione se la banca è in grado di dimostrare in modo credibile alla FINMA che l'operazione senza limitazione della durata giunge a scadenza entro un anno.

Articolo 17j

L'articolo 17j disciplina il computo della NSFR per gli impegni e i crediti da operazioni su derivati. Gli impegni e i crediti da operazioni su derivati vengono calcolati, a seconda del caso, in base al valore di sostituzione negativo o positivo (*Replacement Costs*) dei contratti in essere (cpv. 1 e 2).

Se sussistono accordi di compensazione (*Netting Agreements*) che soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 8 e 9 dell'allegato della normativa di Basilea sul *Leverage Ratio*²⁰, per le operazioni su derivati contemplate da questi accordi devono essere applicati i valori di sostituzione netti (*Net Replacement Costs*) (cpv. 3).

Nel computo degli impegni da operazioni su derivati le garanzie depositate sotto forma di margini di variazione (*Variation Margin*) devono essere dedotte dall'importo del valore di sostituzione negativo a prescindere dal tipo di garanzia (cpv. 4).

Nel computo dei crediti da operazioni su derivati le garanzie ricevute non possono essere dedotte dall'importo del valore di sostituzione positivo, a prescindere che la deduzione sia ammessa ai sensi degli standard contabili applicabili o delle prescrizioni regolamentari (cpv. 5). La deduzione è tuttavia consentita se le garanzie ricevute constano di margini di variazione (*Cash Variation Margins*) in contanti e le condizioni di cui al paragrafo 25 della normativa di Basilea sul *Leverage Ratio* sono soddisfatte.

Ai margini iniziali per operazioni su derivati pagati in contanti, sotto forma di titoli o altri attivi e ai contributi pagati in contanti o sotto forma di altri attivi al fondo di garanzia di una controparte centrale viene assegnato un fattore RSF dell'85 per cento. Questo criterio non si applica quando ai margini iniziali per operazioni su derivati pagati sotto forma di titoli o altri attivi è assegnato un fattore RSF più elevato (cfr. n. 7.1 all. 5 P-OLiq). In tal caso si applica il fattore RSF più elevato. Il Comitato di Basilea ha annunciato nello schema per la NSFR che il trattamento della sostituzione delle garanzie verrà sottoposto a ulteriore analisi, poiché le discussioni sull'argomento non erano ancora giunte al termine al momento dell'approvazione dello schema.²¹ Nel luglio del 2016, all'interno del documento relativo alle domande frequenti, il Comitato di Basilea ha reso noto che verrebbe mantenuto il trattamento approvato nel 2014 nell'ambito dello schema per la NSFR (un fattore RSF dell'85 % o superiore).²²

²⁰ Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, *Consultative Document – Revisions to the Basel III leverage ratio framework*, aprile 2016, <http://www.bis.org/bcbs/publ/d365.pdf> (documento di consultazione)

²¹ Cfr. par. 42 lett. a schema per la NSFR

²² Cfr. al riguardo FAQ 8 (link: <http://www.bis.org/bcbs/publ/d375.pdf>)

Articolo 17k

Con il computo dell'ASF viene valutata la stabilità dei passivi di una banca come fonte di finanziamento. Il calcolo deve perciò considerare le caratteristiche dei vari finanziamenti erogati che in quanto tali influiscono sulla disponibilità. Segnatamente si tratta della durata contrattuale di un impegno o della propensione individuale dei vari prestatori a ritirare i finanziamenti concessi. Gli impegni a più lungo termine sono dunque considerati più stabili rispetto a quelli a breve termine. Mentre i depositi a breve termine di clienti privati e di piccole imprese vengono giudicati più stabili rispetto ai depositi di grandi clienti con la medesima durata. Sulla base di queste considerazioni vengono calibrati anche i fattori ASF (cfr. all. 4).

Il computo dell'ASF avviene in tre fasi:

- dapprima vengono determinati i valori contabili del capitale proprio e degli impegni di una banca;
- i valori contabili rilevati vengono poi assegnati a una delle categorie ASF elencate nell'allegato 4 e moltiplicati per il rispettivo fattore ASF (la cosiddetta ponderazione);
- infine viene fatta la somma di tutti i valori contabili ponderati.

Articolo 17l

L'articolo 17l definisce le prescrizioni per determinare la durata residua degli strumenti di capitale proprio e degli impegni ai fini del computo della provvista stabile disponibile (ASF). In linea con l'obiettivo della NSFR si tende a fornire una rappresentazione possibilmente conservativa del profilo di durata delle scadenze degli impegni e degli strumenti di capitale proprio. Sono contemplati unicamente gli strumenti di capitale proprio secondo l'allegato 4 numero 1.1

Per gli strumenti di capitale proprio e gli impegni con opzioni di disdetta, di riacquisto o di liquidazione per gli investitori o i creditori (gli «investitori» della banca) non è determinante la durata degli strumenti ma la prima data possibile di disdetta, di riacquisto o di liquidazione. Si presuppone che le opzioni esistenti siano esercitate alla prima data possibile (cpv. 1).

Il capoverso 2 stabilisce che nella determinazione della durata residua si debba altresì considerare se gli investitori si aspettano che gli strumenti di capitale proprio e gli impegni siano riacquistati anticipatamente dalla banca (senza badare se quest'ultima dispone di un diritto contrattuale di riacquisto anticipato o effettua il riacquisto su base volontaria)²³. Se dunque gli investitori si aspettano un riacquisto anticipato (segnatamente per motivi reputazionali), si presuppone che esso venga anche operato dalla banca.

Diversamente dalle opzioni di disdetta, per le opzioni di proroga si presuppone che esse non vengano esercitate né dagli investitori né dalla banca stessa (cpv. 3).

Per gli impegni a lungo termine con scadenze scaglionate, la scadenza più breve non deve determinare la durata residua dell'intero strumento (cpv. 4).

Adottando un approccio conservativo, il capoverso 5 prevede di assegnare le posizioni che possono essere assegnate a più categorie ASF alla categoria che presenta il fattore ASF più basso. Questa procedura corrisponde alla prassi applicata nel quadro della LCR. Se una posizione può rientrare in più categorie di deflusso, è determinante la categoria che presenta il tasso di deflusso maggiore (cfr. art. 16 cpv. 4 OLiq).

²³ Un esempio più recente di riacquisto anticipato di strumenti di debito è fornito dalla Deutsche Bank: l'istituto finanziario aveva annunciato a metà febbraio 2016 il riacquisto anticipato di una selezione di prestiti. Il motivo all'origine della decisione era che gli investitori, preoccupati per la redditività della banca, vendevano non solo l'azione Deutsche Bank ma anche i prestiti contratti dalla banca, facendo salire i rendimenti di singoli titoli e riducendo la possibilità di raccolta dei fondi. Dopo la comunicazione dell'offerta di riacquisto dei debiti propri, il prezzo dell'azione è aumentato e i rendimenti sono diminuiti.

Articolo 17m

Il computo dell'RSF secondo i capoversi 1 e 2 segue la medesima procedura descritta per il computo dell'ASF. Diversamente dall'ASF, per l'RSF è determinante la liquidità o l'alienabilità degli attivi e delle posizioni fuori bilancio di una banca. In termini di liquidità, si distingue tra «completamente liquidi» (ad es. fondi in contanti), «altamente liquidi» (ad es. HQLA), «liquidi» (ad es. crediti a breve termine) e «illiquidi» (ad es. attivi gravati per più di un anno).

Per svariati motivi, gli attivi e le posizioni fuori bilancio richiedono una provvista stabile per periodi di lunghezza diversa. Segnatamente perché:

- giungono a scadenza o devono essere rinnovati nell'arco di un anno (ad es. nel caso dei crediti);
- non possono essere venduti senza costi o perdite consistenti o;
- sono stanziati in garanzia nel quadro di una raccolta di fondi protetta (ad es. nel caso delle HQLA, accettate dalla BNS nelle operazioni di pronti contro termine contrariamente ai titoli di qualità «scadente»).

I fattori RSF (cfr. all. 5) sono parametri che assegnano alle diverse voci di attivi e posizioni fuori bilancio una percentuale per cui è richiesta una provvista stabile in base alla loro liquidità o, nel caso delle HQLA, in base alla loro qualità. Per la calibrazione dei fattori RSF, nello schema di regolamentazione della NSFR sono state formulate le ipotesi seguenti:

- «mantenimento della creazione del credito all'economia reale»: la NSFR richiede che una parte del credito concesso all'economia reale sia finanziata da fonti di provvista stabile, al fine di evitare che interruzioni nei finanziamenti possano causare una riduzione del credito;
- «comportamento delle banche»: la NSFR è calibrata in base all'ipotesi che le banche rinnovino una quota significativa dei prestiti in scadenza, al fine di mantenere il rapporto con la clientela;
- «durata residua del valore patrimoniale»: la NSFR si basa sull'ipotesi che gli attivi e le posizioni fuori bilancio a lungo termine richiedano una quota superiore di provvista stabile rispetto a determinati attivi e posizioni fuori bilancio a breve termine (con scadenza entro un anno). Per gli investimenti a breve termine, le banche sono normalmente in grado di lasciare che tali attività giungano a scadenza anziché essere rinnovate;
- «qualità e disponibilità degli attivi»: la NSFR richiede che le posizioni fuori bilancio e gli attivi illiquidi (ossia alienabili non senza costi elevati) vengano finanziati completamente mediante fonti di provvista stabile, mentre le HQLA che possono essere prontamente stanziate in garanzia in operazioni di pronti contro termine passive o attive o vendute sul mercato siano finanziate solo per una parte esigua mediante fonti di provvista stabile;
- «provvista stabile per impegni fuori bilancio»: fonti di provvista stabile aggiuntive sono inoltre richieste a sostegno quantomeno di una modesta quota del potenziale fabbisogno di liquidità derivante da impegni fuori bilancio, come linee di credito e di liquidità irrevocabili per i clienti. Non sempre, infatti, i clienti si avvalgono di queste linee solo per colmare a breve termine carenze di liquidità ma in parte le destinano anche a finanziamenti a lungo termine. Di conseguenza, una parte di questi impegni eventuali deve essere parimenti finanziata nel lungo periodo (n. 9 all. 5). Per quanto attiene al fabbisogno di provvista derivante da finanziamenti commerciali, garanzie e crediti documentari non correlati a finanziamenti commerciali, per la NSFR si rinuncia a un approccio retrospettivo, al contrario della LCR (n. 10.1 e 10.2 all. 5).

I capoversi 3–5 disciplinano le condizioni per il computo dell'RSF per i mutui in obbligazioni fondiariae. Secondo la legge del 25 giugno 1930 sulle obbligazioni fondiariae (LOF; RS 211.423.4), i mutui in obbligazioni fondiariae di entrambe le centrali d'emissione di obbligazioni fondiariae devono sempre essere coperti da crediti ipotecari iscritti nel registro dei pegni. Di conseguenza, le garanzie iscritte nel registro dei pegni della banca fungono da copertura

per tutti i mutui in obbligazioni fondiari concessi dalla banca. Per questo motivo non si richiede alcuna attribuzione dei crediti ipotecari ai singoli mutui in obbligazioni fondiari. La banca può tenere conto del fatto che gli attivi sono gravati per garantire i mutui in obbligazioni fondiari adottando un approccio globale, per cui i crediti ipotecari su immobili devono essere gravati con una ponderazione del rischio pari o inferiore al 35 per cento secondo il metodo standard di Basilea II per i rischi di credito (n. 6.1 all. 5). Mentre nell'P-OLiq sono enunciati i principi generali, il capoverso 5 attribuisce alla FINMA la competenza di emanare disposizioni di esecuzione in materia.

Articolo 17n

L'articolo 17l e l'articolo 17n sono speculari. L'articolo 17n definisce, analogamente all'articolo 17l, le prescrizioni per determinare la durata residua degli attivi e delle posizioni fuori bilancio ai fini del computo dell'RSF. Anche in questo caso, l'obiettivo delle prescrizioni è quello di fornire una rappresentazione possibilmente conservativa del profilo di durata delle scadenze degli attivi e delle posizioni fuori bilancio.

In linea di principio, per stabilire la durata residua degli attivi e delle posizioni fuori bilancio è determinante la durata fissata contrattualmente (cpv. 1). In caso di opzioni di proroga della durata a favore delle controparti o dei debitori (ovvero i «clienti») della banca, si presuppone che tali opzioni siano esercitate. Se l'opzione di proroga decorre dalla data di esercizio dell'opzione (e non soltanto dal termine dell'intera durata fissata contrattualmente), la banca deve presupporre che l'opzione sia esercitata nell'ultima data possibile (cpv. 2).

Secondo il capoverso 3, per stabilire la durata residua occorre considerare anche le aspettative di mercato dei clienti, qualora alla banca dovesse spettare un'opzione di proroga del contratto. Se i clienti si aspettano una proroga della durata fissata contrattualmente, si presuppone che la banca eserciti effettivamente l'opzione. La banca potrebbe vedersi costretta, segnatamente per motivi reputazionali, a prolungare la durata fissata contrattualmente (ad es. per tutelare la relazione con il cliente).

Al contrario delle opzioni di proroga, in caso di opzioni di disdetta anticipata si presuppone che le controparti, il debitore e la banca non le esercitino (cpv. 4). Per i crediti a lungo termine nei confronti di clienti con scadenze scaglionate, come i prestiti rimborsabili, i prestiti rateizzati e i prestiti a rate costanti, la scadenza più breve non può determinare la durata residua dell'intero credito (cpv. 5).

Adottando un approccio conservativo, il capoverso 6 prevede di assegnare le posizioni che possono essere assegnate a più categorie RSF alla categoria che presenta il fattore RSF più alto (cpv. 6). Questa procedura corrisponde alla prassi applicata nel quadro della LCR. Se una posizione può rientrare in più categorie di afflusso, è determinante la categoria che presenta il tasso di afflusso minore (cfr. art. 16 cpv. 6 OLiq).

Articolo 17o

Per la NSFR si applica in linea di massima il principio della data di regolamento (*Settlement Date Accounting*). Per l'acquisto e la vendita di strumenti finanziari, divise e materie prime (portafoglio commerciale) è invece determinante il principio del giorno di negoziazione (*Trade Date Accounting*) (cpv. 1).

Le operazioni con strumenti finanziari, divise e materie prime devono essere finanziate con provvista stabile a partire dall'esecuzione dell'ordine di acquisto. Viceversa, dopo l'esecuzione dell'ordine di vendita non è più richiesto un finanziamento con provvista stabile, nemmeno se non è ancora avvenuta la loro iscrizione a bilancio conformemente al principio della data di regolamento. Questo criterio, tuttavia, si applica solo a condizione che la transazione non sia iscritta a bilancio come operazione derivata o operazione di finanziamento garantita e nel bilancio della banca risultino visibili le conseguenze dopo il regolamento dell'operazione.

Ai crediti e ai debiti derivanti dal regolamento (*Settlement*) di acquisti e vendite di titoli (*Trade Date Payables* e *Trade Date Receivables*) viene assegnato un fattore di ponderazione pari a 0 nella NSFR (cfr. n. 6.4 all. 4 e n. 1.4 all. 5). Questi «conti transitori» non devono influire in alcun modo sull'ammontare della NSFR. Le due categorie ASF/RSF assumono particolare rilevanza per le banche che nella redazione del bilancio applicano il principio del giorno di negoziazione.

Articolo 17p

Come già spiegato in precedenza (cfr. n. 1.2.6), il paragrafo 45 dello schema per la NSFR prevede un margine di discrezionalità nazionale che consente di stabilire gli impegni e i crediti interdipendenti (*Interdependent Assets and Liabilities*) ai quali è possibile applicare un fattore RSF e ASF dello 0 per cento.

Poiché nelle discussioni in seno al Comitato di Basilea vi sono opinioni e posizioni diverse in merito a quanto sia lecito riconoscere come «impegni e crediti interdipendenti», la FINMA deve acquisire la competenza di stabilire tali impegni e crediti tenendo conto degli sviluppi a livello internazionale. Questa norma si incentra sulle attività di investment banking delle grandi banche: qualora in piazze finanziarie estere rilevanti per le grandi banche svizzere si profilasse l'ammissione di impegni e crediti interdipendenti, la FINMA potrebbe concedere lo stesso anche alle banche svizzere. In questo modo si possono evitare svantaggi sul piano della concorrenza.

Oltre agli sviluppi internazionali (cpv. 1), l'applicazione del fattore allo 0 per cento è vincolata all'adempimento di criteri formulati nello schema quadro per la NSFR (cpv. 2). Sulla base di questi criteri il gruppo di lavoro nazionale in materia di regolamentazione della liquidità ha già identificato alcuni esempi che potrebbero assumere rilevanza in particolare per le piccole banche orientate al mercato nazionale:

- operazioni su derivati con clienti, coperte da operazioni back to back. Si tratta di servizi tipici delle piccole banche per clienti privati e commerciali. Le operazioni su derivati con i clienti vengono coperte da una corrispondente controoperazione con una (grande) banca;
- conti metalli preziosi che possono essere gestiti solo in forma fisica e per i quali il cliente non vanta alcun diritto al pagamento in contanti;
- accantonamenti per pagamenti di bonus rilevati come delimitazione dei ricavi passiva e le operazioni di copertura correlate per rischi di mercato esposte nella parte attiva del bilancio, purché l'attivo venga liquidato in simultanea con il passivo.

Articolo 17q

L'articolo 17q coincide, a livello di contenuti, con l'articolo 17c per la LCR. Il capoverso 1 conferisce alla FINMA la competenza di stabilire la forma e il contenuto dei formulari per rilevare la comprova del finanziamento. Già a fine 2014, nell'ambito del periodo di osservazione in preparazione alla NSFR, la FINMA aveva avviato una rendicontazione volontaria a fini di test basata su Excel («test reporting») per le banche delle categorie di vigilanza FINMA da 1 a 3. A metà 2016 la FINMA ha introdotto un formulario di notifica in vista del rendiconto vincolante per tutte le banche. Questo formulario di notifica costituirà in ampie parti la base per la nuova comprova del finanziamento.

I capoversi 3 e 4 stabiliscono la frequenza per il rendiconto della comprova del finanziamento da inoltrare alla BNS. Come già spiegato in precedenza (cfr. n. 1.2.2), lo schema per la NSFR prevede un rendiconto trimestrale (cfr. par. 49 schema per la NSFR). L'applicazione in Svizzera impone prescrizioni più severe per le banche di rilevanza sistemica, ossia la comprova sull'adempimento del requisito NSFR deve essere inoltrata alla medesima frequenza prevista per la LCR (mensile). Per tutte le altre banche è richiesto l'inoltro trimestrale. La norma più stringente per le banche di rilevanza sistemica è giustificata dalla maggiore volatilità delle loro attività rispetto alle banche senza rilevanza sistemica. Per le grandi banche con significative attività di investment banking, la NSFR può infatti essere soggetta a notevoli fluttuazioni anche

nell'arco di un trimestre. Una maggiore sorveglianza rispetto all'adempimento del requisito NSFR appare opportuna anche in considerazione dell'importanza assunta da queste banche.

Il termine per l'inoltro della comprova del finanziamento è fissato per le banche senza rilevanza sistemica a 30 giorni e per le banche di rilevanza sistemica a 60 giorni. Il computo avviene alla fine di ogni mese o trimestre.

Ai sensi del principio della proporzionalità, se una banca lo richiede, in casi motivati la FINMA può stabilire una frequenza ridotta per la notifica (ad es. semestrale anziché trimestrale; cpv. 3). Gli istituti che rientrano in questa eccezione dovrebbero essere innanzitutto banche delle categorie di vigilanza 4 e 5. Il capoverso 3 non fornisce alle banche alcuna pretesa giuridica alla concessione di una deroga. Si è in presenza di un caso motivato, ad esempio, quando le analisi di volatilità sulla situazione di finanziamento di una banca evidenziano che quest'ultima presenta un profilo di finanziamento relativamente stabile nel tempo. Anche un modello operativo con rischi di finanziamento intrinseci molto ridotti può giustificare un'eccezione.

Per le banche che come singolo istituto si finanziano principalmente tramite succursali all'estero vigono inoltre particolari obblighi di rendiconto e, se del caso, anche esigenze particolari per l'adempimento del requisito NSFR (cfr. art. 17h cpv. 3 in combinato disposto con l'art. 14 cpv. 4 P-OLiQ). Di conseguenza, per tali banche devono essere definiti speciali obblighi di notifica (cpv. 5).

Articolo 17r

L'articolo 17r coincide, a livello di contenuti, con l'articolo 17d per quanto concerne la LCR. Lo schema internazionale di Basilea per la NSFR non disciplina i finanziamenti infragruppo. Poiché la Svizzera introduce la NSFR a livello di gruppo finanziario e di singolo istituto occorre stabilire fattori ASF e RSF per i finanziamenti infragruppo. Per questo tipo di finanziamenti si applicano quindi un fattore ASF dello 0 per cento (cfr. n. 7 all. 4) e un fattore RSF del 100 per cento (cfr. n. 11 all. 5). Tuttavia, l'articolo 17r conferisce alla FINMA la competenza di stabilire fattori ASF e RSF che differiscono dagli allegati 4 e 5. Questa regolamentazione prevista per la NSFR corrisponde dunque alla prassi adottata nel quadro della LCR.

Articolo 17s

L'articolo 17s riflette la regolamentazione prevista per la LCR all'articolo 17e OLiQ. Le banche devono informare regolarmente e adeguatamente il pubblico in merito alla loro situazione di finanziamento e al loro requisito NSFR (cpv. 1). Il pubblico deve essere informato allo stesso modo sulla situazione di finanziamento, sullo stato di liquidità o sulla situazione dei fondi propri. I requisiti minimi internazionali per gli obblighi di pubblicazione sono già stati concretizzati dal Comitato di Basilea.²⁴ L'articolo 17s conferisce alla FINMA la competenza di disciplinare la pubblicazione conformemente alle prescrizioni del Comitato di Basilea tenendo conto del principio della proporzionalità.

2.4 Rilevamento dei dati di altri indicatori e compiti della società di audit

Articolo 18a

Con l'introduzione della NSFR viene abolito il rilevamento dei dati ai fini del computo della NSFR di cui all'articolo 3 capoverso 2 OLiQ. Permane il rendiconto su altri indicatori (cfr. al riguardo anche le spiegazioni relative all'art. 3). Gli indicatori, oltre che alla LCR e alla NSFR, servono a monitorare il profilo di rischio di liquidità delle banche. Trattandosi di indicatori da

²⁴ Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, *Net Stable Funding Ratio disclosure standards*, giugno 2015, <http://www.bis.org/bcbs/publ/d324.pdf>

applicare in modo unitario a livello internazionale, devono fornire alla FINMA uno strumento utile per riconoscere e analizzare i trend di rischio di liquidità sia a livello di singole banche che di sistema.

Articolo 18b

I compiti della società di audit concernenti il rispetto delle esigenze qualitative per la gestione del rischio di liquidità, l'adempimento delle esigenze quantitative per la LCR e la NSFR, la correttezza della comprova della liquidità, della comprova del finanziamento e degli indicatori vengono ora definiti all'interno di un unico articolo. Il nuovo articolo 18b coincide, a livello di contenuti, con i vigenti articoli 4, 11 e 17f. Si aggiunge un nuovo obbligo per la società di audit, la quale deve anche confermare se il requisito NSFR è soddisfatto.

2.5 Disposizioni particolari per banche di rilevanza sistemica

Articolo 25 capoverso 2

Cfr. n. 2.1.

Articolo 28a

Dal 2014 la FINMA, nell'ambito del rilevamento degli indicatori, rende conto della liquidità infragiornaliera per tutte le banche di rilevanza sistemica. Il rendiconto deve rimanere limitato alle banche di rilevanza sistemica.

3 Ripercussioni (analisi d'impatto della regolamentazione)

3.1 Introduzione

La NSFR è un nuovo requisito minimo imposto alle banche nel quadro degli standard di Basilea III, con l'obiettivo di garantire il finanziamento stabile di una banca sull'orizzonte di un anno.²⁵ Si tratta di una norma complementare alla liquidità detenuta a breve termine per un orizzonte temporale di 30 giorni (LCR) e alla regolamentazione vigente nel settore dei fondi propri e che prevede esigenze esplicite per entrambi i lati del bilancio di una banca (attivo e passivo). Un finanziamento è considerato stabile quando il prodotto risultante dalla moltiplicazione dei passivi della banca (impegni e fondi propri) con determinati fattori di ponderazione corrisponde complessivamente almeno al prodotto degli attivi e delle posizioni fuori bilancio moltiplicati per altri fattori di ponderazione.²⁶

È facoltà di ogni banca decidere quale combinazione di misure adottare per poter soddisfare in ogni momento tale requisito minimo. Di seguito saranno illustrate alcune delle possibili strategie che una banca può adottare per aumentare la propria NSFR. Nel giugno del 2016 un'ampia maggioranza delle banche svizzere registrava già una NSFR superiore a 1. Pertanto, attualmente le banche svizzere necessitano solo di adeguamenti di modesta entità. Tuttavia le strategie per aumentare la NSFR possono divenire rilevanti anche in un secondo tempo in

²⁵ La NSFR è definita come il rapporto tra $\frac{\text{Available Stable Funding (ASF)}}{\text{Required Stable Funding (RSF)}}$, laddove nel bilancio della banca l'ASF corrisponde alle posizioni passive ponderate e l'RSF alle posizioni attive ponderate. Ai fattori di ponderazione corrisponde, a seconda della loro rilevanza per la stabilità della banca, un valore compreso tra 0 e 1.

²⁶ I fattori di ponderazione RSF e ASF si calcolano in funzione alla durata di fatto, della liquidità della posizione di bilancio e della controparte. Si applica il principio secondo cui più una posizione attiva è illiquida, più il rifinanziamento deve essere stabile.

caso di aumento della provvista stabile obbligatoria (RSF) o di diminuzione della provvista stabile disponibile (ASF).

Strategie per aumentare la NSFR

La NSFR fornisce alle banche un incentivo a contenere il finanziamento a breve termine di investimenti a lungo termine (trasformazione delle scadenze). Di seguito saranno illustrate le strategie che le banche possono attuare per soddisfare le prescrizioni della NSFR. Queste considerazioni dipendono in stretta misura dalle strutture di bilancio esistenti e dal conseguente grado di adempimento della NSFR. Una banca che intende aumentare la propria NSFR può ridurre la RSF oppure aumentare l'ASF. La figura 1 (pag. 24) rappresenta in modo schematico le strategie di cui una banca fondamentale dispone.²⁷ La strategia più efficace può consistere in una combinazione delle strategie illustrate nella figura 1. La combinazione ideale può inoltre variare in funzione del ciclo congiunturale.

Le banche hanno tre possibilità per aumentare l'ASF:

- acquisire ulteriori depositi di clienti; dato il fattore di ponderazione del 95 per cento, tale operazione determina un forte aumento dell'ASF. In questo modo le banche possono innalzare la loro NSFR con una strategia di crescita incentrata sull'espansione del bilancio e utilizzare i nuovi depositi per finanziare crediti (a breve termine o a tasso variabile). Se diverse banche perseguono contemporaneamente questa strategia, l'inasprita concorrenza potrebbe portare nell'ottica delle banche a un rincaro dei depositi e quindi a un minor margine di interesse;
- sostituire capitale di terzi a breve termine con capitale di terzi a lungo termine, maggiori depositi o capitale proprio (scambio passivo). Tuttavia, una proroga della durata delle posizioni passive, in particolare, aumenterebbe i costi per il finanziamento con capitale di terzi, riducendo quindi i margini di interesse netto;
- aumentare l'ASF con più capitale di terzi a lungo termine e più fondi propri (estensione del bilancio).


Per ridurre la RSF, le banche possono ricorrere a quattro strategie:

- modificare la composizione dei loro investimenti di capitale, vendendo quelli illiquidi (e convertendoli in denaro contante o in patrimonio della banca centrale) oppure destinandoli a investimenti di capitale a basso rischio (scambio attivo);
- ridurre il bilancio diminuendo attivi e posizioni fuori bilancio che, in proporzione, richiedono un finanziamento elevato²⁸. Incide positivamente sulla NSFR soprattutto una riduzione delle posizioni commerciali;
- destinare il portafoglio crediti verso crediti alle imprese e ipotecari a più basso rischio (scambio attivo). Può essere ridotta anche la durata dei crediti (a meno di un anno);
- ridurre il portafoglio crediti. Poiché le operazioni di credito costituiscono tipicamente un segmento bancario importante, una rinuncia volontaria a tale quota di mercato comporterebbe necessariamente dei costi. Tali costi sarebbero elevati soprattutto nelle fasi di ripresa economica, quando i premi di rischio sono bassi e i crediti scoperti complessivamente in aumento.

²⁷ King 2013, pag. 4147.

²⁸ King 2013, pag. 4148.

Figura 1: strategie per aumentare la NSFR



Fonte: King 2013.

3.2 Panoramica della letteratura attuale

3.2.1 Benefici per l'economia globale

Le ripercussioni negative dell'ultima crisi finanziaria sull'economia reale stanno ancora producendo i loro effetti. Diversi studi empirici dimostrano come i costi di una crisi bancaria si ripercuotano sull'economia sotto forma di importanti perdite in termini di crescita.^{29,30} L'economia può quindi trarre grandi benefici da un settore bancario resiliente. Rielaborando gli standard internazionali in materia di fondi propri e di liquidità, il Comitato di Basilea mira a ridurre le probabilità che si verifichino altre crisi finanziarie e a evitare le relative perdite in termini di crescita. L'introduzione della NSFR, unitamente alla quota di liquidità minima (LCR) e alle prescrizioni più severe in materia di fondi propri, contribuisce a migliorare la resistenza del settore bancario e a ridurre le probabilità di una crisi bancaria, che sul piano economico sarebbe molto costosa.

²⁹ Uno studio del Comitato di Basilea (BCBS 2010) stima i costi cumulati negli anni di una simile crisi in misura variabile dal 19 % al 158 % del PIL precedente alla crisi, a seconda delle ipotesi sul suo andamento.

³⁰ Lo studio di Junge/Kugler 2013, basato su una serie storica estesa, stima che i costi di una crisi bancaria cumulati per un'economia piccola e aperta come la Svizzera con un settore bancario importante siano pari al 360 % del PIL.

Diversi studi basati su dati internazionali dimostrano che una NSFR alta può prestarsi ad attenuare le difficoltà di finanziamento e le probabilità di fallimento delle banche. Nella loro analisi sull'evoluzione delle strutture di finanziamento di 11 000 banche americane ed europee tra il 2001 e il 2009, Vazquez e Federico indicano che una NSFR bassa può accrescere le probabilità di fallimento di una banca.³¹ Un aumento della NSFR dovrebbe quindi, *ceteris paribus*, diminuire le probabilità di fallimento di una banca.

3.2.2 Costi per l'economia globale

In un'ottica economica globale, i vantaggi della quota di finanziamento a lungo termine vanno confrontati con i costi economici legati alla sua introduzione. Oltre alle possibili ripercussioni sulla crescita economica globale, rilevano anche gli effetti sulla redditività delle banche (in particolare i margini di interesse netto) e sulla concessione di crediti.

Nell'ambito dei sondaggi effettuati dal Comitato di Basilea è stato osservato da più parti un miglioramento della NSFR. Inoltre è stato espresso il timore che vi siano incongruenze nella normativa³² e che la NSFR possa determinare un'ulteriore contrazione dei mercati finanziari e aumentarne la volatilità.³³ In particolare, è stato ravvisato il pericolo che, in caso di aumento dei tassi di interesse e di uno scenario di stress di liquidità, la NSFR possa frenare eccessivamente le attività economiche.³⁴ Per continuare ad adempiere le prescrizioni prudenziali, le banche potrebbero vedersi costrette a limitare la concessione di crediti, con le implicazioni negative del caso per l'economia reale. In particolare, la Australian Bankers' Association (ABA) osserva che i limiti di un'estensione del finanziamento a lungo termine della NSFR potrebbero non essere presi in considerazione, con il risultato di compromettere la concessione di crediti e, in ultima analisi, la crescita.³⁵

3.2.2.1 Effetti sulla crescita economica globale

Contrariamente alle riserve espresse al riguardo, la letteratura in materia giunge per lo più alla conclusione che le nuove prescrizioni in materia di finanziamento freneranno la crescita economica nella fase transitoria e nello stadio finale in misura contenuta.³⁶ Il Macroeconomic Assessment Group (MAG) della Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI) si è concentrato sui costi economici globali della fase transitoria e ha valutato gli effetti di un aumento del 25 per cento delle attività liquide sul totale degli attivi e quelli di un aumento della durata delle obbligazioni emesse (obbligazioni *wholesale*).³⁷ Prescindendo dalle esigenze in materia di fondi propri, il MAG ha stimato un aumento del differenziale tra tassi di interesse di 14 punti di base e una riduzione del volume dei crediti del 3,2 per cento. Ne è risultato un calo del PIL dello 0,08 per cento rispetto allo scenario di base.

Lo studio del Comitato di Basilea, per contro, ha analizzato le ripercussioni delle nuove prescrizioni in materia di liquidità nello stadio finale, dopo che le banche hanno riversato sui clienti i costi aggiuntivi derivanti dalla normativa sotto forma di maggiori interessi. In questa prospettiva la concessione di crediti viene pregiudicata solo indirettamente da una domanda di credito indebolita. Il Comitato di Basilea ha stimato l'aumento del margine di interesse a 25 punti di base, ipotizzando attivi ponderati in funzione del rischio invariati.³⁸ Tuttavia, se gli attivi ponderati in funzione del rischio diminuiscono a seguito di modifiche delle posizioni di bilancio, l'aumento del margine di interesse si riduce a 14 punti di base. La crescita dei tassi di interesse restringe la domanda di credito e produce una riduzione unica del livello di output dello

³¹ Vazquez/Federico 2012, pag. 1.

³² The Clearing House 2016, pag. 2.

³³ IIF 2016, pag. 2.

³⁴ The Clearing House 2016, pag. 14.

³⁵ Australian Bankers' Association 2016, pag. 1.

³⁶ Entrambi gli studi si basano su ipotesi prudenziali, che potrebbero sovrastimare i costi economici della NSFR.

³⁷ Macroeconomic Assessment Group 2010, pag. 9.

³⁸ BCBS 2010, pag. 4.

0,08 per cento rispetto allo scenario di base.³⁹ Secondo il Comitato di Basilea, le nuove prescrizioni in materia di liquidità non dovrebbero inficiare la crescita tendenziale a lungo termine.

3.2.2.2 Effetti sui margini di interesse netto

Poiché la maggioranza delle banche svizzere raggiunge già una NSFR pari a 1, si esclude che l'introduzione della normativa sulla NSFR possa attualmente influire sui margini di interesse netto e quindi sulla redditività delle banche. Tuttavia, qualora in un dato momento i valori della NSFR delle banche dovessero scendere e fosse pertanto necessario intervenire per aumentarli, potrebbe verificarsi una riduzione dei margini di interesse netto. Ne conseguirebbe una contrazione della redditività delle banche. Operazioni di bilancio volte a ottenere attivi a più breve termine e passivi a più lungo termine aumentano la NSFR (cfr. n. 3.1), ma abbassano i rendimenti degli attivi e accrescono i costi di finanziamento dei passivi. Secondo lo studio di King, ciò è dovuto al fatto che gli attivi a breve termine tendono a produrre rendimenti inferiori rispetto agli attivi a lungo termine, mentre i passivi a lungo termine tendono a costare di più dei passivi a breve termine. In uno studio, King ha stimato la riduzione dei margini di interesse netto a mediamente 70-88 punti di base.^{40,41} Ne può conseguire una regressione della domanda di credito, con le implicazioni negative del caso per la crescita economica.

3.2.2.3 Effetti sul volume di credito e sull'economia reale

Diversi studi empirici hanno valutato gli effetti dell'introduzione della NSFR sull'offerta di credito. Poiché i crediti iscritti all'attivo del bilancio tendono a essere vincolati più a lungo di altri attivi, ad essi sono stati attribuiti fattori RSF più elevati che agli attivi a breve termine e meno rischiosi come, ad esempio, il denaro contante. Le banche la cui NSFR non raggiunge il 100 per cento potrebbero quindi tentare di modificare gli attivi in modo tale da raggiungere il valore pieno (si veda n. 3.1). Potrebbero tentare di allocare più crediti con un fattore RSF basso, ridurre la durata dei crediti o il volume di credito. Una riduzione del volume di credito implicherebbe un calo degli investimenti e, con esso, effetti negativi sul trend di crescita. Per contro, l'assegnazione selettiva di crediti con un fattore RSF basso porterebbe ad allocazioni errate, ostacolando l'attuazione di progetti di investimento potenzialmente redditizi. La riduzione della durata dei crediti genererebbe a sua volta rischi in relazione alla proroga per i beneficiari dei crediti.

Uno studio dell'Autorità bancaria europea (ABE) giunge alla conclusione che l'attività di concessione di crediti delle banche non verrà pregiudicata dall'introduzione della NSFR.⁴² Dalla simulazione dell'ABE emerge che i crediti con un fattore RSF di 0,65 e i crediti alle PMI non verrebbero compromessi, anzi potrebbero aumentare.⁴³ Gli autori dello studio riconducono questo aspetto al fatto che i crediti in questione sono una buona alternativa agli attivi, che invece devono essere coperti con un finanziamento stabile ancora più elevato.⁴⁴ Tuttavia, non è possibile escludere del tutto eventuali ripercussioni negative della NSFR sulla concessione di crediti, in particolare alle PMI.⁴⁵

³⁹ BCBS 2010, pag. 26.

⁴⁰ King 2013, pag. 4153.

⁴¹ La BCE ha stimato l'aumento del differenziale tra tassi di interesse a 57-71 punti di base (Macroeconomic Assessment Group 2010, pag. 24).

⁴² European Banking Authority 2015, pag. 105.

⁴³ European Banking Authority 2015, pag. 97.

⁴⁴ European Banking Authority 2015, pag. 99 segg.

⁴⁵ Scalia 2013.

3.3 Ripercussioni per l'economia svizzera

3.3.1 Ripercussioni per la piazza economica svizzera e la competitività

3.3.1.1 Attrattiva della piazza finanziaria

L'introduzione della NSFR adottata dal Comitato di Basilea permette di salvaguardare l'attrattiva della piazza finanziaria svizzera. In questo modo sono adempiuti anche i principi della politica svizzera in materia di mercati finanziari, volti ad attuare gli standard ampiamente condivisi a livello internazionale e a creare pari condizioni concorrenziali.⁴⁶ La NSFR prevista da Basilea III, la cui attuazione lascia poco margine a discipline nazionali derogatorie, verrà introdotta anche in altre piazze finanziarie.⁴⁷ Gli Stati Uniti e l'UE hanno già avanzato alcune proposte concrete per la sua attuazione.⁴⁸ Si può quindi prevedere che le piazze finanziarie importanti applicheranno le stesse condizioni concorrenziali a tutte le banche attive a livello internazionale.

La NSFR rappresenta per le banche un incentivo ad attribuire maggiore peso alla «regola d'oro» di bilancio e, di conseguenza, a limitare la trasformazione delle scadenze. In questo modo la NSFR contribuisce a un finanziamento stabile a lungo termine, rafforzando la stabilità della piazza bancaria svizzera sul medio e lungo periodo. Attualmente gli istituti bancari adempiono tutti, meno 15, le nuove prescrizioni della NSFR e non sono quindi tenuti ad acquisire una provvista stabile a lungo termine addizionale (cfr. n. 3.3.2.1). Non si può escludere che alcuni dei 15 casi di copertura insufficiente siano riconducibili a errori di rilevamento.

3.3.1.2 Concessione di crediti e altre offerte di servizi finanziari

A giugno 2016, il sistema bancario svizzero soddisfaceva la NSFR nella misura di 370 miliardi di franchi. Allo stato attuale, l'introduzione della NSFR non dovrebbe pertanto avere ripercussioni negative né sulla concessione di crediti né sull'offerta di altri servizi finanziari.

Le ripercussioni della NSFR sulla concessione di crediti e su altre offerte di servizi finanziari non sono costanti e possono dipendere anche dalla congiuntura (cfr. n. 3.2.2.3). Se le prospettive di crescita e dei tassi di interesse dovessero variare, è improbabile che si abbia una restrizione nella concessione di crediti, ma non è del tutto escluso.⁴⁹ Una domanda di credito in crescita (e quindi un RSF in aumento) presuppone che l'ASF possa essere innalzato in pari misura mediante un incremento dei fondi propri, del finanziamento di terzi o dei depositi di clienti. Quest'operazione può comportare costi per la banca, ad esempio se i tassi di interesse passivi devono essere aumentati in misura maggiore o più rapidamente di quanto avverrebbe in un contesto senza NSFR, causandone, per lo meno temporaneamente, una contrazione del margine. Di converso, i deflussi dai depositi a vista dei clienti, a seguito di un rialzo dei rendimenti obbligazionari dovuto alla normalizzazione della politica monetaria o alla maggiore detenzione di denaro contante possono far sì che la banca interessata disponga di un minore ASF con un fattore del 95 per cento. I costi economici globali della NSFR, in particolare per la concessione di crediti, sono difficili da stimare, ma possono tendenzialmente aumentare in un mutato contesto macroeconomico. Tali costi dipendono anche dal grado di compromissione

⁴⁶ Cfr. Rapporto «Politica dei mercati finanziari per una piazza finanziaria svizzera competitiva» (<https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/45763.pdf>; ottobre 2016).

⁴⁷ La legislazione svizzera relativa alle prescrizioni di Basilea III in materia di fondi propri è stata dichiarata conforme agli standard internazionali dal Comitato di Basilea già nel 2013.

⁴⁸ Gli USA prescrivono alle banche con un totale di bilancio < 250 mia. di dollari e > 50 mia. di dollari una NSFR del 70 %, mentre l'UE concede agevolazioni alle piccole banche unicamente nelle prescrizioni per la stesura dei rapporti.

⁴⁹ Nella loro simulazione sulle banche tedesche, Schmitt/Schmalz 2016 non individuano alcuna prova a sostegno dell'ipotesi che l'introduzione della NSFR possa ridurre drasticamente la redditività delle banche tedesche o pregiudicarne l'offerta di credito.

del funzionamento del mercato monetario, tradizionalmente un canale di trasmissione importante per l'attuazione della politica monetaria. Misure di politica monetaria della BNS finalizzate ad assorbire la liquidità (ad es. con titoli di credito quali SNB bills, operazioni di pronti contro termine o a termine) possono ripercuotersi negativamente sulla NSFR delle banche a seconda della ponderazione prescritta dagli standard internazionali.⁵⁰ Tuttavia, lo standard di Basilea non prevede un margine di manovra per una strutturazione specifica a ogni Paese dei fattori di ponderazione relativi alle posizioni di bilancio, poiché così facendo le banche potrebbero essere incentivate a rinunciare a riserve presso la banca centrale e altre garanzie di grado elevato in cambio di una tassa e garanzie di grado più basso. La detenzione da parte delle banche svizzere a seguito di tale operazione di garanzie non facilmente monetizzabili in caso di crisi potrebbe avere un effetto destabilizzante sul sistema finanziario.

3.3.1.3 Competitività

Considerato che attualmente il requisito NSFR è ampiamente soddisfatto, la concorrenza non dovrebbe intensificarsi. Un contesto macroeconomico caratterizzato da interessi più elevati potrebbe per contro intensificare la concorrenza per quanto riguarda i depositi di clienti disponibili. Ogni istituto finanziario ha la facoltà di cercare la strategia più efficace per adempiere continuamente i requisiti della NSFR. Inoltre, le condizioni di concorrenza sono le stesse per tutti gli istituti.

3.3.2 Ripercussioni per i gruppi interessati

3.3.2.1 Singoli gruppi di banche


Dal 2015 la FINMA rileva a fini di test dati trimestrali presso le banche delle categorie 1–3. Al termine del secondo trimestre 2016 è stato eseguito il primo rilevamento per le banche delle categorie 4 e 5. Trattandosi del primo rilevamento della NSFR non si esclude che si siano verificati errori. L'esito è illustrato nella figura 2 in base alle categorie di banche. Le banche evidenziano complessivamente un eccesso nella copertura della NSFR di circa 370 miliardi di franchi. Per la grande maggioranza delle banche a giugno del 2016 non sarebbero quindi stati necessari sforzi aggiuntivi per ottemperare alla NSFR. Tale circostanza si spiega anche attraverso l'attuale contesto macroeconomico, in cui molti operatori di mercato detengono liquidità in eccesso ed evitano di assumere rischi aggiuntivi. Le piccole banche evidenziavano perlopiù una NSFR perfino superiore alla media⁵¹, tuttavia si caratterizzavano anche per la maggiore dispersione. Solo 15 istituti presentavano in quel momento una copertura insufficiente. Fino all'entrata in vigore, a inizio 2018, questi istituti dispongono del tempo necessario per adeguarsi ai nuovi requisiti. Con una NSFR scoperta di 4,5 miliardi di franchi, gli sforzi da compiere per questi 15 istituti dovrebbero essere contenuti. Le strategie possibili per aumentare la NSFR sono illustrate nella figura 1.

Per quanto riguarda la frequenza del rendiconto sulla NSFR da presentare alla FINMA, le banche di rilevanza sistemica devono soddisfare requisiti più stringenti (12 anziché solo 4 volte all'anno). Tuttavia i costi aggiuntivi che ne derivano per le banche sono esigui. Le banche di rilevanza sistemica in Svizzera non hanno requisiti da soddisfare che vadano oltre gli standard internazionali. Per contro, per assicurare la proporzionalità, alle banche più piccole vengono concesse agevolazioni nel rilevamento della NSFR.

⁵⁰ I crediti nei confronti della banca centrale con una durata residua superiore a sei mesi determinano un innalzamento dell'RSF di una banca; senza adeguamenti dal lato del passivo, tale innalzamento genera sua volta una diminuzione della NSFR.

⁵¹ Questo dato corrisponde all'esperienza internazionale. Secondo Gobat et. al 2014, a fine 2012 un campione di 2000 grandi istituti finanziari appartenenti a 128 Paesi presentavano una NSFR mediamente inferiore a quella degli istituti più piccoli.


Figura 2: reporting sulla NSFR in base alle categorie di banche (al 30 giugno 2016)



Fonte: FINMA.

La NSFR ha effetti significativi in particolare su quelle banche che, come in passato, si rifinanziano in ampia misura con prestiti a breve termine sul mercato monetario. L'esempio del mercato interbancario dimostra che, all'indomani della crisi, il mercato monetario ha perso importanza per le banche svizzere (cfr. fig. 3). Nel contempo è cresciuto fortemente il ruolo degli averi in giro conto della BNS. Ciò ha determinato un aumento della NSFR, poiché dal lato attivo è necessario un RSF minore, mentre sul lato passivo è disponibile un ASF maggiore.

Figura 3: rilevanza del mercato interbancario per le banche svizzere (1987-2015)



Fonte: BNS.

3.3.2.2 Clienti

La sicurezza data da una stabilità di finanziamento a lungo termine può accrescere ulteriormente la fiducia dei clienti. In questo modo si contribuisce a migliorare ulteriormente la stabilità

complessiva del sistema finanziario. Con l'inasprimento delle esigenze nell'ambito «*too big to fail*» (TBTF) nel 2016 e l'introduzione nel 2013 di nuove quote di capitale minimo, un cuscinetto di fondi propri e un cuscinetto anticiclico nel quadro dell'attuazione di Basilea III, in Svizzera la fiducia dei clienti nella stabilità del sistema bancario è già stata rafforzata sostanzialmente.

Sul fronte dei costi, i clienti potrebbero dover sostenere tassi di interesse, emolumenti e commissioni maggiori, laddove a seguito dell'inasprimento delle esigenze normative le banche interessate dovessero riversare i costi aggiuntivi sui clienti. Ciò potrebbe effettivamente verificarsi, dal momento che il progetto interessa tutte le banche allo stesso tempo. Una maggiore concorrenza tra banche per aggiudicarsi i depositi dei clienti potrebbe per contro far aumentare (lievemente) gli interessi sugli averi dei clienti.

3.3.2.3 Confederazione, Cantoni e Comuni

Poiché la maggior parte delle banche non necessita di un finanziamento stabile aggiuntivo e non registra maggiori costi di finanziamento, l'impatto sugli utili delle banche dovrebbe essere minimo. L'introduzione della NSFR non dovrebbe pertanto gravare il bilancio pubblico con una perdita di entrate fiscali. Un finanziamento stabile delle banche attraverso l'introduzione della NSFR può inoltre contribuire ad accrescere la fiducia dei clienti e, in ultima analisi, la stabilità del sistema finanziario a lungo termine. Tuttavia i rischi per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni non dovrebbero ridursi con la NSFR. In questo contesto è determinante in primis la dotazione di fondi propri delle banche. Negli ultimi anni la Svizzera ha inasprito le esigenze in questo ambito.

3.3.3 Adeguatezza dell'esecuzione

Con l'introduzione in Svizzera della LCR nel 2015 le banche hanno già creato le premesse necessarie per l'attuazione delle esigenze in materia di liquidità prescritte da Basilea III nei sistemi informatici. La procedura legata all'osservanza delle nuove esigenze normative può quindi essere semplificata per tutti gli interessati. I meri costi di implementazione dell'introduzione della NSFR saranno di entità trascurabile per le banche. I costi correnti invece aumenteranno perché le banche dovranno soddisfare i nuovi requisiti minimi e, all'occorrenza, adottare misure che ne garantiscano l'adempimento.

4 Aspetti giuridici

4.1 Costituzionalità e legalità

Le disposizioni dell'OLiQ si basano sulle pertinenti disposizioni della legge dell'8 novembre 1934 sulle banche (LBCR; RS 952.0), esplicitamente sull'articolo 4 capoverso 2 e sull'articolo 56.

4.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Non si ravvisano impegni da verificare sul piano della compatibilità. Per quanto riguarda gli standard minimi internazionali, con il presente documento vengono attuate le nuove norme del Comitato di Basilea in materia di prescrizioni sulla liquidità. Ciò si pone in piena sintonia con la strategia elaborata dal Consiglio federale per il recepimento dei principali standard internazionali in ambito finanziario.

4.3 Delega di competenze in materia normativa

La concretizzazione delle disposizioni contenute nell'ordinanza attraverso l'emanazione di disposizioni di esecuzione negli ambiti tecnici da parte della FINMA secondo l'articolo 15e capoverso 2 e l'articolo 17i capoverso 5 OLiQ è retta dall'articolo 55 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA; RS 956.1).

5 Entrata in vigore

L'entrata in vigore delle modifiche è prevista per il 1° gennaio 2018.

6 Bibliografia relativa all'analisi d'impatto della regolamentazione

- AUSTRALIAN BANKERS' ASSOCIATION, Discussion Paper: Basel III liquidity – the net stable funding ratio and the liquid assets requirement for foreign ADIs, 2016
- BCBS, An Assessment of the long-term economic impact of stronger capital and liquidity requirements, Banca dei regolamenti internazionali, 2010
- DEYOUNG R., JANG K. Do Banks actively manage their liquidity? Journal of Banking and Finance, 2016, pagg.143-161
- EUROPEAN BANKING AUTHORITY, Report On Net Stable Funding Requirements under Article 510 of the CRR, Autorità bancaria europea, 2015
- GOBAT J./YANASE M./MALONEY J., The Net Stable Funding Ratio: Impact and Issues for Consideration, Fondo monetario internazionale, 2014
- IIF, Re: Notice Proposed Rulemaking – Net Stable Funding Ratio: Liquidity Risk Measurement Standards and Disclosure Requirements, 2016
- JUNGE G./KUGLER P., Quantifying the impact of higher capital requirements on the Swiss economy, Swiss Journal of Economics and Statistics, 2013, pagg. 313-356
- KING M.R., The Basel III net stable funding ratio and bank net interest margins, Journal of Banking & Finance, 2013, 37(11), pagg. 4144-4156
- MACROECONOMIC ASSESSMENT GROUP, Interim report assessing the macroeconomic impact of the transition to stronger capital and liquidity requirements, Banca dei regolamenti internazionali, 2010
- SCALIA A./LONGONI S./ROSOLIN T., The Net Stable Funding Ratio and banks' participation in monetary policy operations: some evidence for the euro area, Banca d'Italia, 2013
- SCHMITT M./SCHMALZ C., Potential Implications of a NSFR on German banks' credit supply and profitability, Deutsche Bundesbank Discussion Paper 37, 2016
- THE CLARING HOUSE, The Net Stable Funding Ratio: Neither Necessary nor Harmless, 2016
- VASQUEZ F./FEDERICO P., Bank funding structures and risk: Evidence from the global financial crisis, Journal of Banking and Finance, 2015, pagg. 1-14